

**TANTO TUONÒ CHE PIOVVE: IL DISASTRO INNOMINATO
“AMBIENTALE” COME REATO EVENTUALMENTE PERMANENTE.
ANALISI CRITICA DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ IN
MATERIA DI INQUINAMENTO STORICO E PROGRESSIVO**

di Filippo Venturi

(Perfezionando in diritto penale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa)

SOMMARIO: 1. L'occasione per uno studio.- 2. La amorfa tipicità del disastro innominato nell'elaborazione giurisprudenziale in materia ambientale.- 2.1. La debole *actio finium regundorum* della Corte costituzionale.- 2.2. Il consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale volto a ricondurre i fenomeni di inquinamento storico al disastro innominato.- 2.3. Le critiche della dottrina: dai *nomina nuda* dei disastri tipizzati alla *calamitas pristina* degli artt. 434 e 449 Cp.- 3. *Excursus* su istantaneità e permanenza del reato tra dottrina e giurisprudenza.- 4. Istantaneità e permanenza del disastro innominato “ambientale” nella precedente giurisprudenza di legittimità.- 5. Tanto tuonò che piovve: il “tipo giurisprudenziale” di disastro innominato come reato eventualmente permanente.- 5.1. Rilevanza pratica e simbolica della qualificazione del disastro innominato come reato eventualmente permanente.- 6. Brevi considerazioni di politica criminale: miopia e alternative della strategia giudiziale di tutela penale dell'ecosistema dai fenomeni di inquinamento storico.- 7. Il ripristino della tipicità del disastro innominato tramite la clausola di riserva dell'art. 452 *quater* Cp (ossia, fare di necessità virtù).

1. - Il presente contributo trae origine dalla sentenza con la quale la Corte di Cassazione, confermando la pronuncia di condanna emessa in sede di appello, ha concluso il “maxi-processo ambientale”¹ relativo alla contaminazione della falda acquifera sotterranea allo stabilimento chimico adiacente all'abitato di Spinetta Marengo². Le argomentazioni elaborate dalla Corte in tale decisione si snodano, infatti, lungo il sentiero interpretativo degli artt. 434 e 449 Cp, da tempo tracciato e ormai abitualmente frequentato dalla giurisprudenza di legittimità nei casi di “inquinamento storico”³. La pronuncia rappresenta, dunque, l'occasione per esaminare criticamente

¹ L'espressione è tratta da C. Ruga Riva, *L'avvelenamento delle acque da fonte industriale al banco di prova dei maxi-processi ambientali: qualche spunto su criteri di accertamento e quantificazione del pericolo*, in *RIDPP* (n. 3) 2017, 1008 ss.

² Cass., 7.5.2020, n. 13843, in *www.dejure.it*.

³ L'espressione è utilizzata da molteplici Autori. Da ultimo, A. Gargani, *Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 3.2.2020, che la associa proprio all'impiego della fattispecie di disastro

tale tormentato percorso ermeneutico⁴, il quale peraltro, in tale decisione, è stato condotto ad un approdo ulteriore, consistente nella qualificazione del delitto di disastro innominato quale reato (eventualmente) permanente. Questo esito, sebbene non rappresenti - ad avviso di chi scrive - una inattesa deviazione dalla via già solcata dalla Corte nelle sue precedenti pronunce (costituendone piuttosto un coerente proseguimento), pare comunque, per le ragioni che si esporranno, meritevole di approfondite considerazioni.

Il punto di fuga delle riflessioni che si svolgeranno nel presente studio è dunque rappresentato dal tema, assai sensibile⁵, del profilo temporale del delitto di disastro innominato nei processi relativi a macroscopiche contaminazioni dell'ecosistema. Si procederà, pertanto, come segue: innanzitutto, si ripercorreranno sinteticamente le principali fasi della parabola applicativa di tale delitto in materia ambientale, nonché le relative obiezioni dottrinali; in un secondo momento, si approfondiranno le ripercussioni che le diverse soluzioni proposte hanno sul piano della sua istantaneità o (eventuale) permanenza, sostenendosi in particolare che la qualificazione (apparentemente innovativa) cui è da ultimo pervenuta la Corte di Cassazione fosse in verità già tacitamente ricompresa entro i connotati della (ormai) risalente figura giurisprudenziale di disastro innominato, la cui amorfa tipicità si presta a ricomprendere (anche) forme di realizzazione permanente dell'illecito; infine, dopo aver svolto alcune cursorie considerazioni riguardanti l'opportunità politico-criminale della strategia attualmente adottata dalla giurisprudenza per la tutela penale dell'ambiente a fronte dei fenomeni di inquinamento storico, si formulerà una proposta volta a ricondurre la tipicità del reato di disastro innominato entro confini maggiormente delimitati (e, dunque, ammissibili) tramite un'interpretazione sistematica fondata sul raffronto con il delitto di disastro ambientale (art. 452 *quater* Cp), la cui iniziale clausola di riserva impone (ormai) di razionalizzare la portata applicativa delle incriminazioni di cui agli artt. 434 e 449 Cp.

Tale programma di ricerca potrebbe parere, *prima facie*, esorbitare dai confini, (apparentemente) circoscritti, del tema che ci si propone di indagare, ossia quello della

innominato in materia ambientale e sanitaria. Per una definizione, si v. G. Rotolo, *Historical Pollution: in search of a legal definition*, in *Historical pollution. Comparative legal responses to environmental crimes*, edito da F. Centonze e S. Manacorda, Springer 2017, 61: ad avviso dell'Autore, l'espressione «inquinamento storico» indica «*the pollution of sites and natural resources (intended as the relevant behaviour), which started or took place in the past, due to industrial activities or other production-related activities. Historical pollution usually entails the emergence—or the persistence—of contamination of sites and natural resources (meant as the effect of such a conduct) a long period of time after the original pollution took place*». Peraltro, a p. 70, in tale nozione viene ricondotto anche l'inquinamento in corso («*ongoing pollution*»).

⁴ T. Padovani, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *GD* 2015 (32), definisce la questione dei rapporti tra art. 434 Cp e materia ambientale «uno dei nodi ermeneutici più tormentati dell'ultimo quarto di secolo».

⁵ Come dimostra la vicenda Eternit. Su tale aspetto si sofferma, in particolare, G. L. Gatta, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in *DPenCont* (n. 1) 2015, 77 ss.

configurazione temporale del delitto di disastro innominato “ambientale”⁶. In verità però, ad una riflessione più accorta, si comprende che tale questione si radica proprio nell’anomalia della tipicità di tale reato, la quale, esaurendosi testualmente nella causazione di un disastro “altro” rispetto a quelli nominati negli artt. 423 ss. Cp, tende nella prassi a dilatarsi in modo abnorme, fungendo da parametro politropo entro cui ricondurre fenomenologie di danno all’ecosistema assai diversificate sul piano materiale (e, quindi, temporale). Pertanto, la riflessione in ordine alla problematica della istantaneità o (eventuale) permanenza del disastro innominato “ambientale” non può andare disgiunta da una (pur sintetica) analisi critica della sua biografia applicativa, poiché è nella pertinente elaborazione giurisprudenziale (e non nella *littera legis*) che si rinvengono i tratti identificativi del fatto tipico di tale delitto⁷, di cui il dato temporale costituisce un corollario logicamente subordinato⁸. Peraltro, sarà proprio lo studio dell’intera vicenda applicativa, in materia ambientale, di tale (ormai) famigerato «delitto *extra ordinem*, relitto dell’*Ancien Régime*»⁹ e dei relativi *vulnera* al principio di legalità penale ad imporre, nelle battute conclusive del presente scritto, la ricerca di correttivi interpretativi “nuovi” (in quanto fondati sul mutato assetto legislativo) in grado di contenere l’ingigantita tipicità di tale reato e di ripristinarne la conformità all’assetto costituzionale.

2. - L’evoluzione ermeneutica che ha connotato le fattispecie di disastro innominato ex artt. 434 e 449 Cp è nota e verrà, pertanto, esposta sinteticamente. Ad essa sembra attagliarsi perfettamente quella che Ulrich Beck ha definito «confusione di secoli», essendo stata la giurisprudenza per lungo tempo costretta a fronteggiare «le sfide dell’era della tecnologia [...] con concetti e ricette derivanti dalla prima società industriale del diciannovesimo secolo e degli inizi del ventesimo secolo»¹⁰. Le risalenti lacune dell’ordinamento penale in materia ambientale sono state infatti colmate in sede giudiziale proprio mediante la fattispecie di disastro innominato, già intesa dal legislatore degli anni ‘30 quale «clausola di adeguamento automatico della tutela dell’incolumità pubblica alle macro-offese dipendenti dallo sviluppo tecno-

⁶ Tale espressione si rinviene non solo in dottrina (di norma con una connotazione critica: *ex multis* A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.la legislazione penale.eu, 3.2.2020), ma anche nella stessa giurisprudenza di legittimità. Ad es. Cass., 19.10.2018, n. 47779, in www.dejure.it e Cass., 14.7.2011, n. 46189, in www.dejure.it.

⁷ D. Brunelli, *Il disastro populistico*, in *Crim*, 2014, 269 afferma infatti che la Corte di Cassazione è «artefice del tipo» del disastro innominato.

⁸ Come si desume da C. cost., 17.12.1987, n. 520 in www.dejure.it, secondo cui «la natura permanente o istantanea del reato non può dipendere da esplicita ed apodittica qualificazione [...] ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà» e «di cui il legislatore [o il giudice] prende atto».

⁹ Secondo l’incisiva espressione di A. Gargani, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *ED*, Annali VIII 2015, 590.

¹⁰ U. Beck, *La società globale del rischio*, Trieste 2001, p. 69, richiamato da F. Centonze, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano 2004, 19.

industriale»¹¹: sin dall'origine, dunque, essa era stata concepita come incriminazione esonerata dal vincolo della tipicità penale.

Dopo una prima fase in cui gli artt. 434 e 449 Cp sono stati infatti applicati, in materia ambientale, a casi di «macro-danneggiamento, caratterizzato da complessità, estensione, gravità, diffusività e contestualità dell'evento di danno»¹² pericoloso per la pubblica incolumità, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente valorizzato l'originaria vocazione «complementare e di chiusura»¹³ di tali delitti, concepiti dal legislatore codicistico proprio «in vista dello sviluppo assunto dalla attività industriale e commerciale, ravvivata e trasformata incessantemente dai progressi meccanici e chimici»¹⁴, e li ha pertanto ritenuti idonei a ricomprendere anche fenomeni di grave inquinamento storico e progressivo.

Si tratta di una tendenza ermeneutica inaugurata nel 2006 con la pronuncia della Corte di Cassazione relativa al caso del Petrolchimico di Porto Marghera¹⁵, ove si legge che il disastro «può realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, senza che si verifichi un evento disastroso immediatamente percepibile e purché si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori [...] che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità». A tale conclusione la Corte perviene osservando che «non tutte le ipotesi di disastro previste dal capo I del titolo VI» del libro II Cp sono connotate da un'immediata ed evidente forza distruttiva poiché «la frana [...] può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni» e «l'inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi».

2.1. - A seguito della riscoperta, da parte della giurisprudenza di legittimità, dell'ampiezza e della duttilità applicativa della fattispecie di disastro innominato così come concepita dal legislatore del '30, la Corte costituzionale è stata chiamata dal Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a pronunciarsi in ordine al preteso difetto di tassatività e determinatezza dell'incriminazione di cui all'art. 434 Cp, asseritamente fondata su un'analogia *in malam partem* anticipata ed espressa¹⁶.

Nel dichiarare la questione di legittimità costituzionale infondata, la Consulta, mediante il raffronto con le ipotesi tipizzate dal legislatore nel capo I del titolo VI del libro II Cp, ha enucleato due profili che ha ritenuto identificare la nozione, «unitaria»,

¹¹ A. Gargani, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in CP (n. 7-8) 2016, 2705 ss.

¹² *Amplius*, A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.lalegislazionepenale.eu, 3.2.2020. Il *leading case* è rappresentato dall'incidente avvenuto nello stabilimento Icmesa di Seveso nel 1976.

¹³ L. Ramacci, *Il «disastro ambientale» nella giurisprudenza di legittimità*, in *Amb. & Svil.* 2012, 722.

¹⁴ Così Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Volume V, Relazione del Guardasigilli sui libri II e III del Progetto definitivo di un nuovo codice penale, 1929, p. 224 e 255.

¹⁵ Cass., 17.5.2006, n. 4675 in www.dejure.it.

¹⁶ Come rileva A. Gargani, *Le plurime figure*, in CP (n. 7-8) 2016, 2705 ss.

di disastro: da un lato, la presenza «di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi»; dall'altro lato, la sussistenza di un «pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti»¹⁷. Peraltro, ad avviso della Corte costituzionale, questi due requisiti, ossia quello dimensionale e quello offensivo, sarebbero stati correttamente identificati dal «diritto vivente» e considerati, «senza oscillazioni significative», perno applicativo delle incriminazioni di cui agli artt. 434 e 449 Cp. In quest'ottica, dunque, l'esistenza di «un indirizzo giurisprudenziale costante» confermerebbe, secondo la Consulta, la possibilità di individuare «la più puntuale valenza di un'espressione normativa in sé ambigua, generica o polisensa».

I profili di frizione di tale pronuncia rispetto all'esigenza di garantire un'applicazione rigorosa dei corollari di garanzia del principio di legalità in materia penale sono noti e non verranno, pertanto, indagati in questa sede¹⁸. Ciò che, invece, può essere qui più interessante rilevare è che, alcuni anni dopo averla redatta, il giudice relatore di questa sentenza ha condiviso alcune perplessità espresse in dottrina con riguardo alla prassi applicativa del delitto di disastro innominato, giungendo ad affermare che la tendenza pretoria volta a ricondurre «ad esso fenomeni di progressiva, imponente contaminazione dei suoli, delle acque o dell'aria con sostanze pericolose per la salute, attuata tramite condotte reiterate e diluite nel tempo è il frutto di una elaborazione interpretativa giurisprudenziale che oltrepassa i limiti della formulazione normativa e si risolve nella creazione di una nuova e diversa norma». Ad avviso dello scrivente, infatti, questo indirizzo ermeneutico contraddirebbe «i canoni sulla cui base la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la censura (in particolare, nella specie, il canone della necessaria omogeneità tra il disastro innominato e gli altri disastri dianzi indicati)», potendo ciò addirittura condurre a ravvisare i presupposti per un nuovo sindacato di legittimità costituzionale in ordine agli artt. 434 e 449 Cp¹⁹.

Il fatto che tali considerazioni provengano dal giudice estensore della sentenza della Corte costituzionale n. 327/2008 dimostra che con tale decisione non si intendesse affatto legittimare l'impiego della fattispecie di disastro innominato allo

¹⁷ C. cost., 1.8.2008, n. 327, in *www.dejure.it*. Per un più ampio commento si v. F. Giunta, *I contorni del "disastro innominato" e l'ombra del "disastro ambientale" alla luce del principio di determinatezza*, in *GiurCost.* (n. 4) 2008, 3539 ss.

¹⁸ Per alcune perplessità, oltre a F. Giunta, *op. loc. ult. cit.*, anche D. Brunelli, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 254 ss., G. De Francesco, *Diritto Penale*, Torino 2018, 104 e A. Gargani, *Le plurime figure*, in *CP* (n. 7-8) 2016, 2705 ss. il quale parla di sentenza «debole [...] più sensibile al quieto vivere ordinamentale e all'*horror vacui* che alla *ratio* di garanzia del principio di determinatezza».

¹⁹ Così, G. M. Flick, *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434 Cp*, in *CP* (n. 1) 2015, p. 12 ss. Anche S. Corbetta, *Il disastro innominato: una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, in *Crim*, 2014, 282, rileva il tradimento della «sostanza» dei «principi fissati dalla decisione della Corte costituzionale» da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.

scopo di reprimere fenomeni di inquinamento storico e progressivo²⁰, essendo piuttosto implicito nel requisito dell'«evento distruttivo di proporzioni straordinarie» il carattere della «concentrazione spaziale e soprattutto temporale» dell'accadimento catastrofico, il quale dovrebbe essere «puntuale» ed «individuabile»²¹. Tuttavia, la mancata esplicitazione di tale connotato ha reso l'*actio finium regundorum* della Consulta tanto debole ed inefficace da alimentare quell'indirizzo giurisprudenziale estensivo del fatto di «altro disastro» che essa intendeva, invece, contenere²².

In effetti, il parametro dell'«evento distruttivo», per come apoditticamente utilizzato dalla Consulta con riferimento al «piano dimensionale» della fattispecie, si presta a interpretazioni discordanti: non a caso, nella sentenza Eternit, la Corte di Cassazione ha asserito che, se si decidesse di escludere dal delitto di disastro innominato l'ipotesi di «immissione di fattori inquinanti», «arbitrariamente» si ridurrebbe «la nozione di distruzione ai fenomeni macroscopici e visivamente percepibili, escludendo senza fondamento la rilevanza di tutti i fenomeni distruttivi prodotti da immissione tossiche»²³. Tuttavia, laddove ci si sforzi di cogliere la connotazione (non solo dimensionale, ma anche) qualitativa di tale espressione, pare che essa debba essere riferita esclusivamente ad eventi eclatanti, dirompenti ed esteriormente percepibili. Tale asserzione si giustifica non solo in ragione dell'etimologia del verbo «distruggere»²⁴, ma anche in ragione dell'impiego che di tale termine si fa nella legislazione punitiva, ove esso indica una condotta caratterizzata dalla massima intensità lesiva, tale da annientare la consistenza materiale delle cose che la subiscono. Ciò emerge in particolare dalle norme del codice penale, ove, sebbene con talune ambiguità, la distruzione è ritenuta condotta differente e più grave rispetto al mero deterioramento o al mero danneggiamento²⁵. In questa prospettiva qualitativa, dunque, parrebbe fuorviante ricomprendere nella nozione di «evento distruttivo» anche fenomeni silenti e lungolatenti di (pur significativo) deterioramento

²⁰ In effetti, la Consulta, nell'auspicare un intervento del legislatore penale, fa riferimento esplicito a «soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato - e tra esse, segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale».

²¹ Per utilizzare ancora le parole di G. M. Flick, *op. cit.*, in CP (n. 1) 2015, 12 ss.

²² In effetti, pare condivisibile il rilievo di A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.lalegislazionepenale.eu, 3.2.2020, 5, secondo cui dopo la pronuncia della Consulta «la giurisprudenza di legittimità ha intensificato l'applicazione del disastro innominato ambientale».

²³ Cass., 23.2.2015, n. 7941, in www.dejure.it. Molteplici sono le reazioni e le riflessioni che tale pronuncia ha prodotto in dottrina. Nella prospettiva delle presenti considerazioni, *ex multis*, si segnala L. Masera, *La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione*, in RIDPP (n. 3) 2015, 1565 ss.

²⁴ Il termine distruzione deriva dal latino *destruere*, che si compone della particella privativa *de* e del verbo *struere* (costruire, ammassare). In quest'ottica, esso indica l'azione contraria a quella della costruzione, ossia l'abbattimento, il disfacimento, la riduzione al niente. Non pare a chi scrive che una contaminazione ambientale possa essere assimilata a tale nozione.

²⁵ Ai sensi dell'art. 635 Cp, infatti, la condotta di distruzione integra il reato di danneggiamento. Tuttavia, nelle norme in cui anche il termine danneggiamento è impiegato per indicare una specifica tipologia di condotta (ad es. art. 420 Cp), esso assume un significato distinto (ed evidentemente connotato da una minore offensività) rispetto a quello che caratterizza la condotta di distruzione.

dell'ecosistema. Ad ogni modo, è evidente come tale faticoso esercizio di “ginnastica” interpretativa produca risultati non concludenti a causa della scarsa precisione della Corte costituzionale nel definire la nozione di «evento distruttivo»: anzi, per quanto i summenzionati argomenti (letterale e sistematico) possano risultare convincenti, la circostanza che la Consulta impieghi tale sintagma per definire il profilo «dimensionale» del disastro innominato lascia inalterata la possibilità (di cui si è poi avvalsa la giurisprudenza di legittimità) di ritenere che qualsiasi avvenimento idoneo «a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi» possa essere ritenuto «distruttivo».

2.2. - La prassi ermeneutica inaugurata dalla sentenza relativa al Petrolchimico di Porto Marghera - entro i laschi confini segnati dai due requisiti (dimensionale ed offensivo) indicati dalla Corte costituzionale - si è infatti, nel tempo, consolidata.

Tra le più importanti pronunce in materia, una menzione particolare merita la sentenza Eternit²⁶, in cui il richiamo alle precedenti decisioni della Corte di Cassazione e della Consulta è funzionale all'affermazione secondo cui nella fattispecie di disastro innominato rileverebbero non solo «fenomeni macroscopici e visivamente percepibili» ma anche «fenomeni distruttivi prodotti da immissioni tossiche che, come nel caso in esame, incidono altresì sull'ecosistema e addirittura sulla composizione e quindi sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga o lunghissima durata, dell'habitat umano». Secondo la Corte, infatti, il requisito della “violenza”, che come noto caratterizza i delitti di cui al capo I, titolo VI, libro II Cp, è da intendersi quale «impiego di un qualsivoglia energia o mezzo idoneo a superare l'opposizione della potenziale vittima e a produrre l'effetto offensivo senza la cooperazione di quella; sicché non è seriamente dubitabile che anche l'energia impiegata nell'ambito di un processo produttivo che libera sostanze tossiche [...] rappresenta, nell'accezione considerata, violenza». Tali considerazioni, come noto, non hanno, tuttavia, impedito alla Corte di ritenere che, nella vicenda sottoposta al suo scrutinio, il reato si dovesse considerare prescritto, venendo identificato il momento della sua consumazione nell'istante di cessazione delle condotte inquinanti: su tale questione, comunque, ci si soffermerà più approfonditamente tra breve.

Un'altra recente pronuncia che, in questa sede, è opportuno considerare è la decisione relativa alla discarica di rifiuti tossici di Bussi sul Tirino²⁷ ove, in piena continuità con la precedente giurisprudenza di legittimità, si sostiene che il reato di disastro innominato (colposo) possa essere integrato anche da eventi non

²⁶ Cass., 23.2.2015, n. 7941, cit. A tal riguardo, A. Gargani, *Le plurime figure*, in CP (n. 7-8) 2016, 2705 ss., parla di «disastro sanitario».

²⁷ Cass., 19.10.2018, n. 47779, cit. Per l'analisi delle precedenti sentenze di merito si rinvia a S. Zirulia, *La sentenza d'appello sul caso di Bussi sul Tirino (avvelenamento di acque e disastro ambientale)*, in DPenCont (n. 1) 2017, 318 ss.

immediatamente e visivamente percepibili che si realizzano in periodi di tempo molto prolungati, purché siano ovviamente pericolosi per la pubblica incolumità. Anche in questa pronuncia, peraltro, il momento di consumazione dell'illecito viene identificato nella cessazione delle condotte inquinanti e il reato viene, pertanto, ritenuto prescritto: rispetto ai precedenti testé richiamati, tuttavia, in questa sede la Corte afferma esplicitamente che il disastro innominato deve essere qualificato quale «reato istantaneo ad effetti permanenti».

Tra le sentenze che si inscrivono in questo percorso di consolidamento della fattispecie giurisprudenziale di “disastro ambientale”²⁸ occorre poi richiamare un'altra recente pronuncia della Suprema Corte, ove si afferma che le emissioni di polveri sottili provocate da una centrale termoelettrica e protrattesi «lungo un arco temporale pluriennale» possono integrare la fattispecie di cui all'art. 434 Cp, la quale ricomprende anche quei fenomeni di inquinamento, «non dirompenti ed eclatanti, ma diffusi, silenti e penetranti», che «alterano negativamente e continuativamente l'ambiente circostante allo stabilimento industriale e la qualità dell'ecosistema, determinando imponenti processi di deterioramento di lunga durata delle condizioni di vivibilità umana»²⁹.

Tali conclusioni sono state confermate anche da un'altra decisione, quasi contestuale, della Corte di Cassazione³⁰, riguardante però un ulteriore ambito di applicazione della fattispecie giurisprudenziale di disastro innominato³¹, ossia la compromissione di una o più risorse ambientali dovuta ad attività abusive di smaltimento e deposizione di rifiuti industriali. In tale sentenza, infatti, dopo aver operato espliciti richiami ai precedenti giurisprudenziali testé analizzati, si conclude affermando che «la durata dell'abbandono incontrollato dei rifiuti e del materiale (cinque mesi), il quantitativo di sostanze contaminate [...], la loro intensa tossicità, la loro diffusione nell'ambiente circostante [...] e il pericolo di causazione di danni

²⁸ Come viene esplicitamente definita in alcuni arresti della Suprema Corte. Ad es. Cass., 19.10.2018, n. 47779, in www.dejure.it e Cass., 14.7.2011, n. 46189, in www.dejure.it.

²⁹ Cass., 10.1.2018, n. 2209, in www.dejure.it. La Suprema Corte offre, in questa sede, anche una dettagliata valutazione del tema della consumazione della fattispecie di disastro doloso aggravato dall'evento cui all'art. 434, co. 2 Cp. Essa, tuttavia, non pare discostarsi significativamente dai principi espressi nella sentenza Eternit. Maggiormente controversi paiono, invece, i passaggi argomentativi volti ad escludere, nel caso di specie, l'applicazione dell'art. 434 co. 2 Cp, poiché sembrano poggiare su motivazioni non del tutto convincenti (prima, l'assenza di conseguenze lesive per la collettività; quindi, più condivisibilmente, l'assenza di «una situazione di macroscopico inquinamento dell'aria»). A tal proposito, giova ribadire che nelle fattispecie di cui all'art. 434, co. 2 e 449 Cp, il macroevento distruttivo debba consistere in una significativa modificazione della realtà materiale che presenta una pericolosità per la pubblica incolumità il cui inveramento è però estraneo al fatto tipico delle incriminazioni in esame.

³⁰ Cass., 23.2.2018, n. 40718, in www.dejure.it. Per un commento critico, si v. E. Mazzanti, *Il delitto inquinato. ancora su sversamento di rifiuti e disastro innominato*, in CP (n. 5-6) 2019, 2060 ss.

³¹ Che, come rileva A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.laegislazionepenale.eu, 3.2.2020, p. 2, trova la più significativa espressione in Cass., 14.7.2011, n. 46189, in www.dejure.it, infatti richiamata anche nella sentenza relativa allo stabilimento chimico di Spinetta Marengo.

ulteriori alla salute» sono «idonei a produrre il disastro ambientale». È interessante rilevare come la durata delle condotte inquinanti e della relativa contaminazione ambientale sia nel tempo divenuta, da aspetto di controversa compatibilità con l'incriminazione di cui agli artt. 434 e 449 Cp, elemento utile ai fini dell'accertamento della sua integrazione³².

Siffatta dilatazione del “tipo giurisprudenziale” di disastro innominato “ambientale” è stata da ultimo confermata dalla Suprema Corte nella sentenza relativa allo stabilimento chimico di Spinetta Marengo³³, concernente un caso di significativa contaminazione della falda acquifera adiacente ad un centro abitato dovuta all'accumulo abusivo e prolungato di rifiuti tossico-nocivi in concentrazioni superiori alle soglie stabilite dal d. lgs. 152/2006. È interessante peraltro osservare come, in tale vicenda, l'impiego del delitto di disastro innominato colposo (art. 449 Cp) sia stato non il risultato della strategia della pubblica accusa, che anzi aveva originariamente contestato il reato (più grave sul piano sanzionatorio) di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 Cp)³⁴, bensì l'esito della scelta del giudice di primo grado di riqualificare il fatto nell'incriminazione di cui all'art. 449 Cp e di affidarsi, così, ad un modulo punitivo connotato da una duttilità ampiamente collaudata in sede pretoria³⁵, secondo una inerzia riscontrabile in numerosi processi relativi a casi analoghi³⁶. In ragione di tale decisione, infatti, il tribunale perviene ad una pronuncia di condanna, confermata, pur con alcuni marginali adattamenti³⁷, anche in sede di

³² Cfr. anche Cass., 16.1.2008, n. 9418, in *www.dejure.it*, ove ancor più esplicitamente si sostiene che «la durata in termini temporali e l'ampiezza in termini spaziali delle attività di inquinamento giustificano la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di reato di disastro innominato». Interessante è anche Cass., 21.9.2016, n. 5273 in *www.dejure.it*, relativa ad un caso di esposizione all'amianto dei lavoratori di uno stabilimento chimico, ove la Corte, dopo aver confermato la riconducibilità alla fattispecie di disastro innominato colposo delle immissioni tossiche di lunga durata che determinano un deterioramento «dell'habitat umano» tanto significativo da implicare un pericolo per la pubblica incolumità, giustifica tale consolidato orientamento giurisprudenziale mediante il richiamo al metodo dell'interpretazione evolutiva, impiegato allo scopo di adeguare le fattispecie di cui agli artt. 434 e 449 Cp «ai mutamenti tecnologici che hanno grandemente mutato il contesto entro il quale esse sono state 'distillate' dal legislatore».

³³ Cass., 7.5.2020, n. 13843, cit.

³⁴ Questo è solo il principale capo di imputazione. Originariamente vi è infatti anche un secondo capo di imputazione riguardante l'ipotesi di reato di cui all'art. 257 del d.lgs. 152/2006, ossia la contravvenzione di “contaminazione ambientale” (cfr. A. Di Landro, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali “si perdono”*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 28.2.2014). Nella sentenza di primo grado, però, tutti gli imputati vengono assolti con riferimento a tale imputazione, la quale cessa così definitivamente di avere rilevanza nella vicenda processuale in esame.

³⁵ A. Gargani, *Incolumità pubblica*, in *ED, Annali VIII 2015*, p. 590, parla, in modo ancor più icastico, di «carattere liquido» di tale «modulo di imputazione».

³⁶ Cfr. C. Ruga Riva, *op. cit.*, in *RIDPP* (n. 3) 2017, 1008 ss., che ne ravvisa le cause in due caratteristiche della fattispecie di disastro innominato: la minore cornice edittale rispetto al delitto di avvelenamento di acque e il maggior tempo di prescrizione rispetto alle contravvenzioni ambientali astrattamente applicabili. Sebbene tali fattori siano di indubbio rilievo, chi scrive ritiene che un ruolo non marginale abbia anche la polifunzionalità, sul piano dei bisogni di tutela, di questa «clausola generale di fonte giurisprudenziale», secondo l'espressione di A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in *www.la legislazione penale.eu*, 3.2.2020, 10.

³⁷ La pronuncia di primo grado viene infatti riformata solo con riguardo alla posizione di un imputato, rispetto al quale il reato contestato si è frattanto prescritto, e con riguardo alle pene applicate agli altri (tre) imputati precedentemente condannati, le quali vengono, in ragione dell'applicazione delle attenuanti generiche, ridotte a un anno e otto mesi di

appello³⁸. Argomentando l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso che compongono il lungo (e a tratti ridondante) *cahier de doléances* articolato dalla difesa avverso la sentenza di secondo grado³⁹, la Corte di Cassazione elabora una motivazione assai complessa e approfondita, di cui molteplici sono i profili di interesse⁴⁰. In questa sede, è opportuno soffermarsi sulle considerazioni elaborate dal Collegio per definire il fatto tipico del delitto di disastro innominato colposo. A tal fine, la Corte muove, con apprezzabile (e non comune) rigore analitico, dal tentativo di definire le condotte suscettibili di integrare tale reato: trattandosi tuttavia di «fattispecie di evento a forma liberissima»⁴¹, lo sforzo profuso dal giudice di legittimità risulta di scarsa utilità poiché si traduce in formule che, esaurendosi in definitiva nel riferimento alla violazione delle pertinenti regole cautelari, hanno una ridotta capacità di contenere la abnorme tipicità dell'art. 449 Cp⁴² e falliscono dunque nel compito di fugare l'*horror vacui* dell'interprete innanzi a tale delitto⁴³. Di maggiore interesse è, dunque, l'argomentazione che la Corte elabora a proposito dell'evento tipizzato dalla fattispecie in esame, ove essa recepisce e consolida le (ormai) tratte formole descrittive impiegate in tale materia dalla giurisprudenza di legittimità: si legge infatti in molteplici passaggi della sentenza che «il delitto di disastro colposo innominato è

reclusione, consentendo ciò la concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

³⁸ Ove si sostiene, secondo quanto riportato dalla Corte di Cassazione, che il delitto di disastro innominato (colposo) rappresenti una fattispecie di «chiusura inserita per disciplinare anticipatamente disastri non ipotizzabili dal legislatore del 1930 in quel contesto storico» e che, soprattutto, per la sua integrazione sia sufficiente un «evento naturalistico diacronico» consistente in «un lento processo di contaminazione della matrice ambientale [...] inevitabilmente collegato alla condotta umana e, in quanto tale, eventualmente permanente», decorrendo dunque il termine di prescrizione a partire dal «momento di cessazione della funzione ricoperta dal singolo imputato».

³⁹ Tralasciando le impugnazioni relative alle statuizioni civili e soffermando piuttosto l'attenzione sui motivi di doglianza relativi ai punti propriamente penali della decisione, essi possono essere schematicamente ricondotti ai seguenti profili: 1) il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza; 2) la condotta, l'evento e la consumazione del delitto di disastro innominato; 3) la presenza e la valutazione del pericolo per la pubblica incolumità; 4) la sussistenza, in capo agli imputati, di posizioni di garanzia rilevanti in ambito ambientale; 5) la presenza di una colpa degli imputati; 6) la commisurazione delle pene inflitte.

⁴⁰ Interessanti sono, in particolare, i passaggi argomentativi relativi all'impiego del metodo del *risk assessment* per verificare la presenza di un pericolo per la pubblica incolumità (su cui, criticamente, G. P. Accinni, «Larve» di processi e parodie di giustizia, in *RIDPP* (n. 2) 2016, 559 ss.) nonché quelli relativi alla sussistenza di una successione di garanti in materia ambientale (a tal riguardo, T. Padovani, *La tragedia collettiva delle morti da amianto e la ricerca di capri espiatori*, in *RIML* (n. 2) 2015, 383 ss.; A. Gargani, *Posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse: problemi e prospettive*, in *RTrimDPenEc* (n. 3-4) 2011, 508 ss.; M. Grotto, *Morti da amianto e responsabilità penale: problemi di successione nella posizione di garanzia*, in *RTrimDPenEc* (n. 3) 2011, p. 561 ss. Cfr. anche E. Mazzanti, *Emissioni nocive e disastro innominato. Cronache di resistenza giurisprudenziale*, in *DPP* (n. 8) 2018, 1092 ss.).

⁴¹ D. Brunelli, *op. cit.*, in *Crim* 2014, 261.

⁴² Sostiene infatti il giudice di legittimità che «nella forma commissiva, oltre alle condotte genericamente imprudenti, vengono in considerazione quelle contrastanti con le norme presenti in vari rami dell'ordinamento, che dettano particolari cautele [...] nell'esercizio di attività rischiose», mentre «nella forma omissiva, la condotta criminosa può consistere nella mancata adozione delle misure consigliate dalla più moderna tecnologia atta ad aumentare la sicurezza».

⁴³ Sostiene F. Forzati, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, ILVA ed emergenza rifiuti in Campania*, in www.penalecontemporaneo.it, 11.3.2015, 13, che «il vero volto dell'art. 434 Cp è il vuoto normativo che l'*horror vacui* giurisprudenziale aveva rimosso».

integrato da un “macroevento”, che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche gli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato» (ossia «goccia a goccia, per mesi o anni») e connotati «dall'impossibilità di individuare il momento storico del raggiungimento dell'acme della contaminazione». Approfondendo ulteriormente tale profilo, inoltre, il Collegio precisa che il disastro innominato colposo, pur richiedendo *ex art. 449 Cp* la effettiva verifica del macroevento distruttivo, è in verità connotato da un «duplice evento, di danno e di pericolo»⁴⁴: il primo consiste nell'accadimento fisico che determina una modificazione della realtà materiale (ossia, il disastro in senso stretto), mentre il secondo consiste nella sua potenzialità lesiva per «la vita, incolumità fisica o salute di una pluralità indeterminata di persone» (ossia, il pericolo la pubblica incolumità)⁴⁵. Declinando poi tali statuizioni nella peculiare prospettiva della tutela penale dell'ecosistema, la Corte sostiene dunque che «danno ambientale e disastro» coincidono «qualora l'attività di contaminazione di siti [...] con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo». Ancora una volta, quindi, la durata delle condotte inquinanti è ritenuta elemento (non problematico, bensì) utile ai fini dell'accertamento dell'integrazione della fattispecie di disastro innominato “ambientale”.

Anche dall'analisi della giurisprudenza più recente, pertanto, risulta evidente come in ambito applicativo la flessibilità e l'adattabilità del «tipo aperto»⁴⁶ del reato di disastro innominato siano state sfruttate in modo ampio, tale da ricomprendere «le molteplici fenomenologie di danno o di pericolo correlate all'attività produttiva, incidenti sull'ambiente e sulla salute collettiva»⁴⁷. Tuttavia, se da un punto di vista

⁴⁴ M. Poggi d'Angelo, *Il doppio evento (danno/pericolo) nel nuovo delitto di disastro ambientale-sanitario*, in *CP* (n. 2) 2019, 630 ss. Per un'impostazione lievemente differente, C. Ruga Riva, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, in *CP* (n. 12) 2016, 4635 ss. Cfr. anche A. Gargani, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma*, in www.la legislazione penale.eu, 4.4.2016, p. 10 (il quale parla, con riferimento alla nozione di disastro, di «nozione normativa a doppio parametro»).

⁴⁵ Declinando in materia ambientale tale statuizione generale, la Corte afferma che «il disastro innominato, quindi, è reato di pericolo a consumazione anticipata, che si perfeziona nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola *immutatio loci*, purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità». In proposito, inoltre, si sostiene, conformemente al consolidato indirizzo della Corte costituzionale in materia (*ex multis*, C. cost. 7.7.2005, n. 265 in www.dejure.it, su cui cfr. G. Fiandaca, *Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra principi e democrazia*, in *CP* (n. 1) 2017, 13 ss.), che il pericolo sia “astratto” ma che, al contempo, «l'offensività in concreto del fatto» vada comunque accertata, verificando «con giudizio *ex ante*, se [...] il fatto fosse in grado di esporre a pericolo l'integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone». Pertanto, la produzione di conseguenze lesive per gli individui, quali decessi o lesioni, non è ritenuta requisito tipico del delitto in esame.

⁴⁶ M. Donini, *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo*, in *DPenCont* (n. 3) 2016, 24.

⁴⁷ A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.la legislazione penale.eu, 3.2.2020, 4.

prasseologico sono chiari i vantaggi perseguiti dall'impostazione accolta in sede pretoria⁴⁸, non può non rilevarsi come l'identificazione di tale peculiare figura di macro-evento disastroso a formazione progressiva⁴⁹, inteso quale risultato «della stratificazione ed accumulo» nel tempo «di micro-accadimenti omogenei [...] suscettibili» di determinare una contaminazione ambientale pericolosa (anche) per la pubblica incolumità⁵⁰, sia destinata a riverberarsi sul profilo del momento di consumazione delle fattispecie di cui agli artt 434, co. 2 e 449 Cp⁵¹. Il tracciato ermeneutico di (abnorme) dilatazione del fatto tipico del disastro innominato pare infatti condurre, quale mèta ultima, alla sua qualificazione quale reato eventualmente permanente. Per comprendere le ragioni per le quali si può ritenere che tale esito sia connaturato al percorso applicativo appena analizzato, pare però opportuno esporre sinteticamente le critiche ad esso mosse in sede dottrinale: solo mediante una loro sommaria analisi si può infatti dar conto di quanto vacua ed amorfa sia la tipicità del disastro innominato “ambientale”.

2.3. - Come anticipato, comunque, occorre preliminarmente riconoscere come non sia la giurisprudenza ad essere incapace di identificare gli esatti connotati della fattispecie di disastro innominato (quasi fosse affetta da una sorta di “prosopagnosia normativa”). Al contrario, è la stessa formulazione legislativa delle norme in esame, fondata sulla nozione di “altro disastro”, ad essere carente sul piano della determinatezza e della tassatività. Lo ha rilevato, con le sue ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, il Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e lo ha osservato incidentalmente la dottrina, considerandola un'evidenza ormai quasi lapalissiana⁵².

⁴⁸ Sui quali, *ex multis*, S. Corbetta, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 275 ss., D. Castronuovo, *Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 16.7.2015 e A. Gargani, *Incolumità pubblica*, in *ED, Annali VIII* 2015, 571 ss. Oltre all'esigenza di colmare l'assenza, prima della legge n. 68/2015, di delitti volti a reprimere la causazione di un pericolo concreto o di un danno all'ecosistema, la fattispecie giurisprudenziale di disastro innominato “ambientale” consente, nei casi in cui vi siano stati lesioni o morti, di agevolare la prova del nesso di causalità e, sebbene con risultati che sinora non sono sempre stati soddisfacenti per la pubblica accusa (soprattutto nei casi di inquinamento storico esauritosi da tempo), di posticipare la prescrizione al momento in cui cessi la condotta del soggetto agente (considerata la protrazione dell'evento di contaminazione).

⁴⁹ Al paradigma della «formazione progressiva» fanno riferimento molteplici autori, tra i quali D. Castronuovo, *op. cit.*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 16.7.2015 e E. Mazzanti, *op. cit.*, in *CP* (n. 5-6) 2019, 2060 ss.

⁵⁰ A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 3.2.2020.

⁵¹ Come nota L. Masera, *op. cit.*, in *RIDPP* (n. 3) 2015, 1565 ss., infatti, «il problema-chiave, decisivo anche agli specifici fini dell'individuazione del *dies a quo* della prescrizione, è quello della esatta definizione della nozione di disastro».

⁵² Si v. G. M. Flick, *op. cit.*, in *CP* (n. 1) 2015, 12 ss. Maggiormente scrupolosa a tal riguardo pare essere la dottrina più risalente. Si legga, ad es., G. Marinucci, *Crollo di costruzioni*, in *ED*, XI, 1962, 411 ss. il quale sostiene che l'inciso “altro disastro” è connotato da «una elasticità e una indeterminatezza tale, peraltro, che ha fatto dubitare, persino durante i lavori preparatori, della sua compatibilità col principio di stretta legalità (art. 1 Cp). Oggi, assurdo quel principio a rigido principio dell'istituzione (art. 25 comma 2), i dubbi sarebbero certamente tanto più fondati e rilevanti».

I commentatori, infatti, hanno preferito impegnarsi nel tempo a delineare una fattispecie di disastro innominato ammissibile dal punto di vista del principio di tipicità penale, ricavandola - in virtù dell'aggettivo "altro" - dai connotati tipici dei disastri c.d. nominati del capo I del titolo VI del libro II Cp. Dai *nomina nuda* si è tentato, pertanto, di risalire alla *calamitas pristina*, secondo la direttiva di metodo interpretativo prospettata (ma non condotta ai suoi esiti più rigorosi) dalla sentenza n. 327/2008 della Corte costituzionale⁵³.

In estrema sintesi, si è ritenuto che il raffronto con le incriminazioni tipizzate agli artt. 423 ss. Cp consentisse di enucleare, quali connotati strutturali tipici della fattispecie unitaria di disastro, i seguenti requisiti: 1) Le «proporzioni straordinarie» dell'evento disastroso (con riguardo alla sua «gravità, complessità, estensione, diffusività, e difficoltà di contenimento»)⁵⁴; 2) La violenza dell'evento disastroso, ossia la sua «intrinseca (e pressoché immediata) forza espansiva e distruttiva» suscettibile di estrinsecarsi mediante un percepibile «impatto traumatico sulle cose»⁵⁵; 3) La precisa connotazione spazio-temporale dell'evento disastroso, che deve pertanto essere contestuale ed istantaneo, o quasi⁵⁶; 4) La pericolosità dell'evento disastroso per la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone⁵⁷.

Se il primo e l'ultimo connotato corrispondono con chiarezza ai due requisiti, dimensionale ed offensivo, già identificati dalla Consulta quali elementi distintivi della nozione normativa di disastro, gli altri due rappresentano invece il *proprium* dell'elaborazione dottrinale e sono stati enucleati anche attraverso la distinzione tra le nozioni di "violenza" e di "frode"⁵⁸, le quali caratterizzano - rispettivamente - il capo I e il capo II del titolo relativo ai delitti di "comune pericolo" contro "l'incolumità pubblica".

A ben vedere, è proprio la negazione da parte della giurisprudenza della rilevanza dei connotati della violenza e dell'unità spazio-temporale dell'evento catastrofico a

⁵³ *Ex multis*, A. Gargani, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma*, in www.la legislazione penale.eu, 4.4.2016 e D. Castronuovo, *op. cit.*, in www.la legislazione penale.eu, 16.7.2015.

⁵⁴ A. Gargani, in molteplici scritti, tra cui *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *CP* (n. 1) 2017, 3879 ss. Quelli richiamati sarebbero (non solo le «proporzioni»), ma anche i «modi» del «danneggiamento». In altro testo (*Le plurime figure*, in *CP* (n. 7-8) 2016, 2705 ss.), il medesimo Autore puntualizza tale nozione: «la pluridirezionalità e incontrollabilità dei molteplici processi causali, innescati dalla complessità della modificazione materiale, si materializzano nella diffusività del danno materiale, nel pericolo incombente sull'incolumità di più persone».

⁵⁵ In particolare, A. Gargani, *Incolumità pubblica*, in *ED*, Annali VIII 2015, 574.

⁵⁶ Tra gli altri, D. Brunelli, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 262, il quale osserva che «anche la "frana" di cui all'art. 426 Cp, per esempio, può realizzarsi a seguito di spostamenti del terreno impercettibili durati per anni, ma, a un certo punto l'evento finale si manifesta fragorosamente all'esterno in maniera prorompente e definitiva». Cfr. S. Corbetta, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 275 ss. e L. Masera, *op. cit.*, in *RIDPP* (n. 3) 2015, 1565 ss.

⁵⁷ Ad es. S. Corbetta, *op. loc. ult. cit.*

⁵⁸ Per questa impostazione, in particolare, A. Gargani, *Incolumità pubblica*, in *ED*, Annali VIII 2015, 571 ss., richiamato anche da D. Castronuovo, *op. cit.*, in www.la legislazione penale.eu, 16.7.2015.

rappresentare il principale motivo delle critiche che i commentatori hanno rivolto alla figura pretoria di disastro innominato in materia ambientale⁵⁹. Risulta evidente, infatti, che ricomprendere nelle fattispecie di cui agli artt. 434 e 449 Cp anche fenomeni di inquinamento di lunga durata «diffusi, silenti e penetranti» e, quindi, «eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato» (composti da una pluralità di micro-accadimenti omogenei a dinamica seriale e progressiva), equivale a privare il disastro dei caratteri distintivi della pressoché contestuale ed istantanea «forza espansiva distruttiva»⁶⁰.

Tuttavia, come è stato condivisibilmente osservato, se alla nozione di disastro vengono sottratti questi connotati modali, a residuare è una fattispecie la cui tipicità si esaurisce nel «pericolo per la pubblica incolumità, quali che siano le modalità con cui questo è provocato»: «in sostanza non rimane nulla, il disastro non diventa altro che qualsiasi modificazione della realtà, che cagioni un pericolo alla pubblica incolumità»⁶¹. E ciò, peraltro, senza considerare che l'elaborazione giurisprudenziale in materia pare frequentemente orientata più alla salvaguardia dell'ambiente che alla protezione dell'incolumità pubblica, la cui messa in pericolo viene sovente identificata nella massiva contaminazione di una o più componenti dell'ecosistema, con una discutibile sovrapposizione di beni giuridici tutelati che rende plurioffensiva la figura pretoria di disastro innominato "ambientale"⁶².

Le fattispecie di cui agli artt. 434 e 449 Cp cessano, in tal modo, di costituire illeciti di modalità di lesione. La loro tipicità amorfa si presta a contenere, parificandoli, fenomeni differenti che già il legislatore del '30 pareva, in verità, voler distinguere⁶³. In effetti, sono (*rectius*, erano prima della legge n. 68/2015) le fattispecie del capo II del titolo VI del libro II Cp («delitti di comune pericolo mediante frode») a parere maggiormente idonee a ricomprendere i fenomeni di inquinamento storico e di contaminazione lungolatente delle falde acquifere: rispetto ad esse, infatti, «l'elemento qualificante è rappresentato dagli oggetti materiali della condotta di modificazione materiale, normativamente selezionati in dipendenza della destinazione pubblica» e

⁵⁹ Come osserva D. Brunelli, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 270, «il *vulnus* al principio di legalità, consumato "a monte", ricade a valle perché il giudice qui si fa artefice del tipo, scorgendo le sembianze del reato e della sua consumazione, con un criterio di specie non ripetibile e non generalizzabile».

⁶⁰ Lo rilevano molteplici Autori. *Ex multis*, S. Corbetta, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 275 ss., G. Ruta, *Problemi attuali intorno al disastro innominato*, in *Crim*, 2014, 293 ss., D. Castronuovo, *op. cit.*, in www.lalegislazionepenale.eu, 16.7.2015, A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.lalegislazionepenale.eu, 3.2.2020. Cfr. anche G. M. Flick, *op. cit.*, in *CP* (n. 1) 2015, 12 ss., che attribuisce minor rilievo al requisito della "violenza" e che, invece, ritiene fondamentale l'elemento della concentrazione spazio-temporale del disastro.

⁶¹ Così L. Masera, *op. cit.*, in *RIDPP* (n. 3) 2015, 1565 ss.

⁶² *Ex multis*, S. Corbetta, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 275 ss. e E. Mazzanti, *op. cit.*, in *CP* (n. 5-6) 2019, 2060 ss. Cfr. anche A. Gargani, *Esposizione ad amianto*, in www.lalegislazionepenale.eu, 4.4.2016 e A. L. Vergine, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen. (parte prima)*, in *Amb. & Svil.* (n. 6) 2013, 537, secondo la quale c'è il rischio che «in ogni fatto offensivo dell'ecosistema si possa (voglia) riconoscere un potenziale pericolo per la incolumità pubblica».

⁶³ Cfr. D. Brunelli, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 261.

l'evento di pericolo per la pubblica incolumità è «occulto», «non necessariamente concentrato nel tempo e nello spazio»⁶⁴. In tale prospettiva, dunque, non è irrilevante osservare che, come si è potuto constatare, nei procedimenti relativi a fenomeni di inquinamento storico la pubblica accusa ha in origine spesso contestato il delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari doloso (art. 439 Cp) o colposo (art. 452 Cp): era questa infatti, nelle more di una «autonoma considerazione [del disastro ambientale] da parte del legislatore penale»⁶⁵, l'incriminazione *ictu oculi* più adatta ad attribuire rilevanza penale a condotte che determinano una grave contaminazione delle falde acquifere da fonte industriale, nonostante la presenza di alcune questioni interpretative non marginali⁶⁶.

Per queste (e per altre) ragioni⁶⁷, dunque, i commentatori hanno severamente criticato la prassi giurisprudenziale in materia di inquinamento storico e progressivo, ritenendola non meramente interpretativa bensì propriamente «creativa»⁶⁸, tale da determinare un'applicazione analogica *in malam partem* delle fattispecie di cui agli artt. 434 e 449 Cp⁶⁹ e, dunque, «una vera e propria lacerazione della legalità»⁷⁰. Non è comunque difficile accorgersi come, perlomeno sino all'introduzione degli ecodelitti nel codice penale avvenuta con la legge n. 68/2015, l'indirizzo giurisprudenziale in esame si potesse motivare nella prospettiva di garantire «l'effettività della tutela (e della repressione) [...] di fronte a fenomeni che presentano una oggettiva gravità»⁷¹. A fronte del mutato contesto normativo, però, tale giustificazione non è più sostenibile.

Chiariti i termini del dibattito riguardante le caratteristiche del fatto tipico del disastro innominato, ci si può ora soffermare sulla questione dell'istantaneità ovvero

⁶⁴ E la sua «diffusività» «è determinata dalla peculiare destinazione collettiva degli oggetti materiali modificati [...], che, quali mezzi oggettivamente insidiosi, fungono da vettori e moltiplicatori dell'offesa». Così A. Gargani, *Incolumità pubblica*, in *ED*, Annali VIII 2015, 582.

⁶⁵ Così si esprime la C. cost., 1.8.2008, n. 327, cit.

⁶⁶ Il tema è approfondito da C. Ruga Riva, *op. cit.*, in *RIDPP* (n. 3) 2017, 1008 ss. L'Autore, al fine di distinguere la fattispecie da lui esaminata rispetto a quella di disastro innominato sotto il profilo della (eventuale) permanenza del reato, sostiene che «l'avvelenamento [...] può avere diversi gradi (e tempi) di sviluppo offensivo, sia dal punto di vista della «meccanica» dell'offesa [...], sia dal punto di vista dei suoi destinatari». Nel rilevare una serie di questioni interpretative dell'incriminazione ex art. 439, però, egli afferma che «il delitto di avvelenamento delle acque, nelle intenzioni del legislatore del 1930, [...] non è tanto «ritagliato» su gravi contaminazioni da accumulo progressivo di sostanze inquinanti per la matrice ambientale «acqua», quanto invece sulla fenomenologia del sabotaggio di pozzi o acquedotti». Anche l'impiego della fattispecie di cui agli artt. 439 e 452 avrebbe pertanto, nel caso in esame, determinato alcune forzature ermeneutiche.

⁶⁷ Una sintetica rassegna si rinviene in A. L. Vergine, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen. (parte seconda)*, in *Amb. & Svil.* (n. 7) 2013, 644 ss.

⁶⁸ In tali termini, D. Castronuovo, *op. cit.*, in www.la legislazione penale.eu, 16.7.2015, 23. Cfr. G. M. Flick, *op. cit.*, in *CP* (n. 1) 2015, 12 ss.

⁶⁹ *Ex multis*, A. Gargani, *Le plurime figure*, in *CP* (n. 7-8) 2016, 2705 ss.

⁷⁰ In tal modo, A. Gargani, *Incolumità pubblica*, in *ED*, Annali VIII 2015, 590.

⁷¹ Come osserva G. Ruta, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 293 e 294. Non a caso, anche in ambito scientifico, alcuni Autori hanno mostrato maggiore comprensione per l'elaborazione giurisprudenziale. Ad es., L. Siracusa, *La legge 22 maggio 2015, n. 68, sugli «ecodelitti»: una svolta «quasi» epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in www.penalecontemporaneo.it, 9.7.2015, 14, la quale afferma che «va senz'altro ascritto ai giudici [...] il merito di aver tentato di colmare il suddetto vuoto normativo mediante un'interpretazione estensiva della fattispecie incriminatrice del disastro innominato».

dell'(eventuale) permanenza di tale figura delittuosa. Dopo aver acclarato la marcata differenza tra i connotati dei due volti, giurisprudenziale e dottrinale, di questo tormentato Giano bifronte, si può difatti comprendere per quale ragione la soluzione da ultimo adottata dalla Corte di Cassazione a tal proposito si possa ritenere connaturata al “tipo giurisprudenziale” (e, al contempo, estranea al “tipo dottrinale”) degli artt. 434 e 449 Cp.

3. – Per esaminare il tema del profilo temporale della fattispecie di disastro innominato, occorre però preliminarmente operare una sommaria ricostruzione del più ampio orizzonte di teoria generale del reato in cui esso si colloca. L'assunto da cui occorre perciò muovere è costituito dalla distinzione, ormai consolidata, tra perfezione e consumazione dell'illecito: la prima si ha nel momento in cui si verificano tutti gli elementi costitutivi della singola fattispecie incriminatrice, mentre la seconda si ha nel momento in cui uno o più di tali requisiti venga a mancare e in cui, pertanto, si conclude l'*iter criminis*. In modo sintetico ma efficace si può affermare che «mentre la perfezione indica il momento in cui il reato è venuto ad esistere, la consumazione indica il momento in cui è venuto a cessare»⁷². Tali due momenti coincidono nei reati istantanei ma differiscono nei reati permanenti. La permanenza, infatti, consiste proprio nel periodo di tempo che intercorre tra la perfezione e la consumazione dell'illecito e in cui vi è una «ininterrotta protrazione nel tempo di tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico» antigiusuridico e colpevole⁷³. Di conseguenza, fintanto che la permanenza non si esaurisce è configurabile un concorso di persone nel reato, mentre dal momento in cui essa si esaurisce inizia a decorrere il termine di prescrizione.

Peraltro, in dottrina, le opinioni divergono con riguardo alla rilevanza della permanenza rispetto all'integrazione del reato: secondo una prima teoria, ormai minoritaria, essa indicherebbe esclusivamente una fase ulteriore e, quindi, sempre eventuale rispetto al momento della perfezione del reato⁷⁴, mentre secondo una differente e maggioritaria impostazione in talune fattispecie incriminatrici la permanenza del fatto tipico per un certo periodo di tempo sarebbe necessaria per la stessa perfezione del reato⁷⁵. Di conseguenza, mentre la prima opinione rifiuta la

⁷² F. Mantovani, *Diritto Penale*¹⁰, Vicenza 2017, 425.

⁷³ R. Bartoli, *Sulla struttura del reato permanente: un contributo critico*, in *RIDPP* (n. 1) 2001, p. 137 ss. sostiene che «la permanenza [...] deve essere identificata soltanto con l'ulteriore protrazione nel tempo del reato oltre il momento della perfezione».

⁷⁴ Ancora R. Bartoli, *op. loc. ult. cit.* L'Autore, ovviamente, non nega che talune incriminazioni richiedano «il mantenimento del fatto tipico per un'entità minima di tempo giuridicamente apprezzabile». Ma ciò, a suo avviso, «non costituisce la permanenza, bensì soltanto un carattere della condotta essenziale per l'integrazione del tipo». Tale impostazione potersi far risalire a R. Rampioni, *Reato permanente*, in *ED*, XXXVIII 1987, 861 ss.

⁷⁵ Tale opinione è condivisa con chiarezza da F. Mantovani, *op. cit.*, 427, da T. Padovani, *Diritto Penale*¹⁰, Milano 2012, 274 e da G. De Francesco, *op. cit.*, 611.

categoria dei reati necessariamente permanenti⁷⁶, il secondo indirizzo consente invece di discernere (in astratto) reati necessariamente permanenti e reati eventualmente permanenti⁷⁷.

Ad ogni modo, se si abbandona il terreno delle classificazioni astratte⁷⁸, si può ritenere che una tendenziale convergenza di vedute si registri con riguardo alle ipotesi in cui l'illecito possa dirsi, in concreto, realizzato in forma permanente: a tal fine si ritiene necessario che a protrarsi ininterrottamente nel tempo debba essere tutto il reato, ossia il fatto tipico antigiuridico e colpevole⁷⁹, e non solo la condotta⁸⁰.

Nella prospettiva del presente studio, dunque, è opportuno rimarcare che, secondo la dottrina, un reato può reputarsi, in astratto, (eventualmente) permanente quando tutti i suoi elementi costitutivi, per come delineati nella fattispecie legale, sono suscettibili di protrarsi nel tempo senza soluzione di continuità e che esso può ritenersi, in concreto, realizzato in forma permanente quando tale possibilità, ossia l'integrazione prolungata e ininterrotta dell'illecito, si sia verificata nel fatto storico in giudizio⁸¹.

La giurisprudenza pare giungere a conclusioni analoghe a quelle cui perviene la dottrina. Nell'elaborazione della Corte costituzionale il tema è trattato sporadicamente e marginalmente⁸². L'elaborazione della Corte di Cassazione è, per ovvie ragioni, più approfondita a tal proposito. In una importante e risalente pronuncia⁸³, infatti, le Sezioni Unite, dopo aver asserito la natura unitaria del reato

⁷⁶ Secondo R. Bartoli, *op. cit.*, in *RIDPP* (n. 1) 2001, 137 ss., infatti, si dovrebbero distinguere: «a) reati necessariamente istantanei, che si hanno quando la fattispecie incriminatrice astratta esclude l'eventualità della permanenza perché anche uno soltanto degli elementi costitutivi del reato non è suscettibile di protrarsi nel tempo [...]; b) reati suscettibili di permanenza, i quali possono essere [in concreto] istantanei, [...] oppure permanenti», Cfr. R. Rampioni, *op. cit.*, in *ED*, XXXVIII, 1987, 861 ss.

⁷⁷ In particolare, T. Padovani, *op. cit.*, 274. Cfr. anche F. Mantovani, *op. cit.*, 428, secondo il quale però, «più che una autonoma categoria», quella dei reati eventualmente permanenti sarebbe null'altro che «l'ovvia constatazione che l'offesa al bene giuridico può, in concreto, non esaurirsi in un solo atto offensivo», finendo per «abbracciare la stragrande maggioranza di reati» e non avendo dunque «alcuna utile funzione».

⁷⁸ Le quali paiono avere limitato rilievo con riferimento al profilo temporale dell'integrazione del reato poiché, come rileva R. Rampioni, *op. cit.*, in *ED*, XXXVIII, 1987, 861 ss. «il concetto stesso di reato permanente è della realtà e non una creazione normativa».

⁷⁹ F. Mantovani, *op. cit.*, 427, afferma che «sono reati permanenti quelli per la cui esistenza la legge richiede che l'offesa al bene giuridico si protragga nel tempo per effetto della persistente condotta volontaria del soggetto». R. Bartoli, *op. cit.*, in *RIDPP* (n. 1) 2001, 137 ss., afferma a più riprese che la permanenza del reato «consiste nella protrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato».

⁸⁰ Lo esplicita R. Rampioni, *op. cit.*, in *ED*, XXXVIII, 1987, 861 ss. il quale asserisce che «il criterio differenziale fra reato istantaneo e reato permanente [...] va ravvisato in un duplice elemento, condotta ed evento».

⁸¹ A tal proposito, chiaro è R. Bartoli, *op. cit.*, in *RIDPP* (n. 1) 2001, 137 ss.: «poiché la permanenza [...] consiste nella protrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato, si deve ritenere che un reato sia suscettibile di permanenza quando tali elementi, nessuno escluso, possono protrarsi nel tempo».

⁸² Cfr. anche la risalente C. cost., 17.12.1987, n. 520, cit. Più di recente, C. cost., 8.3.2018, n. 53 in *www.dejure.it*, invece, sostiene che nei reati permanenti, a differenza di quanto avviene nei reati istantanei, l'offesa al bene giuridico protetto «non si esaurisce nel momento stesso in cui viene prodotta, ma si protrae nel tempo per effetto del perdurare della condotta volontaria del reo».

⁸³ Cass. S.U., 13.7.1998, n. 11021 in *www.dejure.it*.

permanente e dopo aver distinto tra perfezione e consumazione dello stesso, sostengono che la permanenza dell'illecito consiste nella «condotta cosciente e volontaria del soggetto, cioè, nell'azione colpevole che si protrae, protraendo l'offesa nel contemporaneo perdurare di tutti gli altri dati materiali e giuridici caratterizzanti la fattispecie»⁸⁴. Nel tempo, il Supremo Collegio ha ulteriormente affinato tale definizione⁸⁵, giungendo recentemente a sancire che il reato permanente è «definibile come quello in cui si ha la previsione legislativa di una condotta di durata continuativa in costanza di tutti gli elementi del fatto tipico»⁸⁶. Nella più autorevole giurisprudenza di legittimità, pertanto, nonostante l'attenzione sia prevalentemente focalizzata sull'elemento della condotta del soggetto agente, si richiede che la permanenza, intesa come ininterrotta protrazione nel tempo, debba riguardare tutti gli elementi della fattispecie incriminatrice.

Anche l'elaborazione delle Sezioni semplici conferma questa impostazione⁸⁷. Sulla scorta di tale ricostruzione, peraltro, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha, in una recente pronuncia, sviluppato alcune interessanti riflessioni sulla categoria del reato eventualmente permanente⁸⁸. Dopo aver ripudiato la nozione di «reato istantaneo con effetti permanenti» in quanto «quasi tutti i reati possono avere conseguenze dannose più o meno irreparabili»⁸⁹, la Corte ha sostenuto che «è dunque alla fattispecie incriminatrice, come tipizzata nella norma penale, cui occorre avere riguardo per stabilire, anche attraverso il ricorso ad un criterio empirico-fattuale, se essa sia o meno suscettibile di permanenza, classificando nella categoria dei reati istantanei quelli in cui la norma incriminatrice descrive una condotta logicamente incompatibile con la protrazione della condotta stessa nel tempo e perciò insuscettibile, in relazione all'episodio della vita concretamente realizzato dall'autore, di permanenza». Trattasi di una statuizione condivisibile, la cui insistenza sul solo elemento della condotta rischia però di offuscare i connotati che comunemente si

⁸⁴ Peraltro, in questa sede, la Suprema Corte aderisce all'opinione secondo cui, in talune fattispecie incriminatrici, un *minimum* di permanenza possa essere requisito necessario del fatto tipico, non considerandosi ancora il fenomeno del reato eventualmente permanente.

⁸⁵ Cfr. anche Cass. S.U., 14.7.1999, n. 18 in *www.dejure.it*.

⁸⁶ Cass. S.U., 26.7.2018, n. 35852 in *www.dejure.it*.

⁸⁷ Interessante è una risalente e pregevole pronuncia, Cass., 15.1.1998, n. 444 in *www.dejure.it*, ove si legge che «individuati i requisiti costitutivi del reato permanente nel carattere continuativo ed unitario del protrarsi dell'offesa scaturente dalla condotta dell'agente e nella sua persistenza volontaria [...], costituisce passaggio essenziale quello dell'esame della formulazione della fattispecie astratta in relazione a quella concreta, caratterizzata da un dato fattuale quale è quello della condotta costitutiva suscettibile di durare nel tempo». Il prioritario riferimento alla condotta non oblitera l'esigenza che a persistere nel tempo senza soluzione di continuità sia tutta l'offesa, ossia tutto il fatto tipico.

⁸⁸ Cass., 4.4.2019, n. 29508 in *www.dejure.it*.

⁸⁹ Tale posizione critica pare consolidata nella più recente giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass., 09.3.2012, n. 15727, in *www.dejure.it*. Incidentalmente si noti che la categoria del reato eventualmente permanente è impiegata anche nella sentenza relativa al Petrolchimico di Porto Marghera (Cass., 17.5.2006, n. 4675, *cit.*) con riguardo, però, ad una contravvenzione che puniva il superamento dei limiti di accettabilità di scarichi da insediamenti produttivi di acque reflue (art. 21, co. 3 legge n. 319/1976).

ritengono caratterizzare il fenomeno in esame⁹⁰. Per tale ragione, in conclusione, è opportuno ribadire che per poter qualificare un reato come (eventualmente) permanente è necessario che a (essere suscettibili di) protrarsi nel tempo senza soluzione di continuità siano tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e, dunque, del fatto tipico. Questa impostazione analitica è contrassegnata dal massimo rigore in termini di garanzia⁹¹, in quanto è sufficiente che uno solo di tali elementi (in particolare, la condotta o l'evento) non si presti a una realizzazione prolungata e ininterrotta per escludere che possa ricorrere il fenomeno della permanenza del reato. Irrilevante è, invece, la persistenza o meno di ulteriori conseguenze lesive estranee alla fattispecie tipica (c.d. effetti permanenti).

4. - Quello appena descritto è l'orizzonte di teoria generale del reato in cui si radica la controversa questione della istantaneità ovvero della (eventuale) permanenza del delitto di disastro innominato doloso aggravato dall'evento o colposo (artt. 434, co. 2 e 449 Cp). Alla luce di questo inquadramento, dunque, si possono ora verificare le soluzioni a tal riguardo adottate dalla giurisprudenza di legittimità che ha applicato tale fattispecie in materia ambientale.

A tal proposito, nevralgica è ancora la sentenza Eternit⁹². Innanzitutto, in tale pronuncia, la Corte asserisce che nell'incriminazione di cui all'art. 434 co. 2 Cp, per identificare il momento di consumazione del reato rileva anche il «momento in cui l'evento si è realizzato». Tale argomentazione, *a fortiori*, vale anche per l'ipotesi colposa di cui all'art. 449 Cp. Successivamente, trattando il delicato profilo dell'identificazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione, i giudici di legittimità criticano l'impostazione accolta in primo grado, ove si era ritenuto che il momento di consumazione del reato di disastro innominato coincidesse non con l'evento di contaminazione ambientale, bensì con il «perdurare nel tempo delle conseguenze pericolose della contaminazione stessa». Ad avviso della Corte di Cassazione, infatti, il giudice di prima istanza avrebbe confuso le nozioni «di evento differito e di effetti permanenti», attribuendo indebito rilievo alla permanenza di questi ultimi: al contrario, si afferma - e trattasi di un passaggio di particolare pregio - «che in tanto nel reato permanente [...] si determina uno spostamento in avanti della consumazione rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, in quanto, e fino a quando, la condotta dell'agente “sostenga” concretamente la causazione dell'evento».

⁹⁰ Probabilmente, comunque, tale insistenza si giustifica in ragione della anomalia, giustamente rilevata da L. Masera, *op. cit.*, in *RIDPP* (n. 3) 2015, 1565 ss., della «figura di evento tipico di lunga o lunghissima durata, che mal si presta ad essere inquadrato nelle consolidate figure dogmatiche in tema di consumazione».

⁹¹ Massimo è infatti il rispetto per il «principio di personalità della pena», poiché dare rilievo alla persistenza del solo evento tipico (senza che si protragga anche la condotta) significherebbe rimproverare un soggetto che non ha più «il dominio sui fattori di rischio (o di danno)». Cfr. C. Ruga Riva, *op. cit.*, in *RIDPP* (n. 3) 2017, 1008 ss.

⁹² Cass., 23.2.2015, n. 7941, cit.

A rilevare sono, pertanto, esclusivamente la condotta e l'evento tipici delle fattispecie di cui agli artt. 434 e 449 Cp (e non i loro ulteriori effetti dannosi o pericolosi). In parte analoghe sono le critiche mosse dalla Corte alla ricostruzione operata in secondo grado, ove il giudice d'appello aveva ritenuto che l'evento tipico del disastro innominato non fosse ancora esaurito in quanto esso sarebbe coinciso con «il concreto manifestarsi del persistente pericolo per la pubblica incolumità». A tal riguardo, la Corte rammenta che, sebbene la proiezione offensiva (da valutarsi in termini di pericolo per la pubblica incolumità) del disastro innominato sia requisito costitutivo della fattispecie, tuttavia il giudizio di pericolosità «non trasforma, *de iure condito*, l'effetto paventato in evento ulteriore del reato e non può spostarne la consumazione oltre l'esaurimento dell'iter criminoso tipico sino al momento di cessazione del pericolo»⁹³.

In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del momento di consumazione del delitto, non sono rilevanti né «il perdurare nel tempo delle [sole] conseguenze pericolose della contaminazione» né la permanenza del solo evento di disastro «indipendentemente dal perdurare della condotta che gli ha dato origine»: al contrario, ad essere determinante è il venir meno del primo degli elementi tipici del reato che si interrompa, ossia - in questo caso - la condotta. Ne consegue che «la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell'amianto». E ciò anche in quanto «l'evento, consistendo nella *immutatio loci*, si è realizzato [...] parallelamente e contestualmente alla prosecuzione dell'attività di lavorazione dell'amianto» e il suo acme non si può collocare in «momenti successivi alla chiusura degli stabilimenti».

Le argomentazioni della Corte paiono sufficientemente chiare e condivisibili. Esse sono state peraltro ribadite anche da altre recenti sentenze riguardanti vicende analoghe⁹⁴. Risulta evidente, dunque, come da tali considerazioni non si possa in alcun modo evincere la qualificazione del delitto di disastro innominato (doloso aggravato dall'evento e colposo) quale reato istantaneo. Anzi, secondo taluni, «la conclusione

⁹³ Per una ricostruzione critica degli orientamenti adottati in primo e secondo grado con riguardo al tema della consumazione del delitto di disastro innominato si rinvia a G. L. Gatta, *op. cit.*, in *DPenCont* (n. 1) 2015, 77 ss.

⁹⁴ Cass., 10.1.2018, n. 2209, *cit.*, ove si conclude che «nel caso di specie, la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ciascuno degli imputati cessava dalla carica di amministratore delegato della società [...], conformemente a quanto affermato nella sentenza di legittimità emessa nel processo "Eternit"». Cfr. anche Cass., 6.11.2019, n. 10504 in *www.dejure.it.*, ove, nel dichiarare l'avvenuta prescrizione del reato, si sostiene che «i pregiudizi effettivi per la salute di singoli individui o l'ulteriore deterioramento del sito, verificatisi successivamente al realizzarsi del disastro, non sono idonei a determinare lo slittamento in avanti del momento di decorrenza iniziale del termine prescrizione, che va individuato nel tempo della cessazione dell'attività produttiva, dalla quale si era generata la contaminazione dell'ambiente lavorativo e del territorio circostante».

della sentenza pare riecheggiare la tesi del disastro come reato eventualmente permanente»⁹⁵.

Di diverso avviso è invece la sentenza della Corte relativa alla discarica di rifiuti tossici di Bussi sul Tirino⁹⁶, ove si asserisce esplicitamente la natura (necessariamente) istantanea della fattispecie di cui agli artt. 434 e 449 Cp. È interessante ripercorrere le argomentazioni del giudice di appello, poi confutate dalla Corte di Cassazione: nella sentenza di secondo grado si era ritenuto che, sebbene il delitto di disastro innominato si dovesse qualificare come reato istantaneo con effetti permanenti, nel caso in esame la sua consumazione andasse identificata in un momento successivo rispetto alla cessazione delle condotte inquinanti, essendosi l'evento di contaminazione manifestato, nella sua massima gravità e pericolosità, «sino all'avvenuta dismissione del sito produttivo» da parte della società che lo gestiva⁹⁷. La Corte di Cassazione correttamente respinge tale ricostruzione, ritenendo che il giudice di appello abbia, similmente a quanto accaduto nella sentenza di secondo grado del processo Eternit, «erroneamente ricondotto il concreto manifestarsi del persistente pericolo per la pubblica incolumità nell'alveo dell'evento disastro, individuando la consumazione del reato nel momento di recessione di tale fenomeno». Anche in questa pronuncia, pertanto, il giudice di legittimità ritiene che ai fini dell'identificazione del momento di consumazione dell'illecito sia irrilevante la successiva persistenza del pericolo per la pubblica incolumità: a rilevare è, invece, esclusivamente il permanere (e il venir meno del primo) degli elementi costitutivi del fatto tipico (in particolare, la condotta e l'evento penalmente rilevanti) ed il reato viene, pertanto, dichiarato prescritto. Tuttavia, diversamente dalla sentenza Eternit, per corroborare tale conclusione la Corte ritiene in questa occasione necessario qualificare il delitto di disastro innominato come «reato istantaneo ad effetti permanenti». Probabilmente, il riferimento a tale categoria è ritenuto utile al fine di distinguere ciò che rileva per il computo del termine di prescrizione da ciò che invece, essendo estraneo al fatto tipico, non va a tal fine considerato (gli «effetti permanenti»). Tuttavia, sebbene l'esito cui perviene la Corte (ossia, la declaratoria di prescrizione dell'illecito) sia condivisibile, la qualificazione del disastro innominato quale reato necessariamente istantaneo, oltre a non essere essenziale per pervenire a tale conclusione, non è neanche coerente con la descrizione, sviluppata nella medesima pronuncia, del fatto tipico di tale reato. Se si ritiene, come la Corte di Cassazione fa in questa decisione, che tipico sia anche

⁹⁵ L. Masera, *op. cit.*, in *RIDPP*, (n. 3) 2015, 1565 ss. Cfr. A. Aimi, *Decorso del tempo e disastri ambientali. Riflessioni sulla prescrizione del reato a partire dal caso Eternit*, in *QuestG*, (n. 1) 2017, 37, il quale sostiene che «il reato contestato nel caso di specie, pertanto, avrebbe dovuto essere qualificato come permanente», pur conducendo anche tale percorso argomentativo alla «dichiarazione di prescrizione del reato».

⁹⁶ Cass., 19.10.2018, n. 47779, cit.

⁹⁷ Ass. app. L'Aquila, 17.2.2017, da 188 a 190, in *www.penalecontemporaneo.it*, 24.10.2017. Per un commento, come accennato, si rinvia a S. Zirulia, *op. cit.*, in *DPenCont*, (n. 1) 2017, 318 ss.

«l'evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo molto prolungato», non vi sono infatti ostacoli concettuali alla possibilità di realizzare il delitto di disastro innominato in forma permanente laddove, come statuito nella sentenza Eternit, oltre all'evento si protraggono ininterrottamente anche le condotte inquinanti⁹⁸.

5. - In effetti, è proprio questo l'approdo definitorio cui è da ultimo pervenuta, in maniera (apparentemente) innovativa, la Corte di Cassazione nella sentenza relativa allo stabilimento chimico di Spinetta Marengo. Dopo aver recepito e confermato i tratteggi connotati tipici del "tipo giurisprudenziale" di disastro innominato "ambientale", infatti, il Collegio giunge infine a qualificare tale illecito quale «reato eventualmente permanente, in cui il fatto previsto dalla legge può esaurirsi nel momento in cui si concretano gli elementi costitutivi della ipotesi tipica di reato, ma può anche protrarsi con una ininterrotta attività che in ogni momento riproduce l'ipotesi stessa». Nella vicenda sottoposta al suo giudizio, peraltro, la Corte ritiene che si possa identificare proprio un caso di «realizzazione in forma permanente» della fattispecie di cui all'art. 449 Cp, in quanto a protrarsi nel tempo sono state sia le condotte di inquinamento sia l'evento di contaminazione delle falde acquifere⁹⁹. Ad avviso della Corte, tale conclusione non contrasta con l'orientamento precedentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza Eternit¹⁰⁰, in quanto ai fini dell'individuazione del momento di consumazione del delitto non viene dato rilievo alle ulteriori conseguenze dannose del disastro (decessi o lesioni), ma solo al protrarsi (e al venir meno) di tutti gli elementi tipici del reato (ossia, in particolare, della condotta e dell'evento penalmente rilevanti). In definitiva, dunque, e in esplicito contrasto rispetto a quanto sostenuto dalla Corte medesima nella recente sentenza relativa alla discarica di rifiuti tossici di Bussi sul Tirino¹⁰¹, il disastro innominato (colposo) viene ricompreso tra le ipotesi di reato eventualmente permanente, le quali esigono o ammettono «una protrazione nel tempo senza soluzione di continuità» della fattispecie definita dal legislatore¹⁰².

⁹⁸ A differenti conclusioni si potrebbe pervenire qualora si ritenesse, come pure aveva fatto in tale processo il giudice di prime cure (Ass. Chieti, 19.12.2014, in www.penalecontemporaneo.it, 24.10.2017, 185) che tale reato si perfezioni e, istantaneamente, si consumi «nel momento in cui la condotta di inquinamento è assurta a livelli di gravità, diffusività e pericolosità per la salute, tale da integrare la fattispecie di disastro innominato»: ma non si rinvengono tracce di tale conclusione nel consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità.

⁹⁹ La distinzione tra inquinamento quale condotta e contaminazione quale evento è tratta da G. Rotolo, *op. cit.*, in *Historical pollution*, edito da F. Centonze e S. Manacorda, Springer 2017, p. 63 e 64.

¹⁰⁰ Cass., 23.2.2015, n. 7941, cit.

¹⁰¹ Cass., 19.10.2018, n. 47779, cit. In tale pronuncia si sostiene infatti che il delitto di disastro innominato sia un «reato istantaneo ad effetti permanenti».

¹⁰² Giova rilevare, da un punto di vista prettamente pratico, come la Corte di Cassazione elabori tale soluzione per perseguire un duplice scopo: il primo consistente nell'attribuire rilevanza penale al contributo (omissivo) dei garanti che si sono succeduti nel periodo di tempo posteriore all'originaria insorgenza della contaminazione della falda acquifera, in cui essa si

Nell'elaborare tale soluzione il Collegio opera, peraltro, numerosi riferimenti alla pregressa giurisprudenza di legittimità. In tal modo, esso si dimostra consapevole della continuità e, al contempo, della (parziale) innovatività della qualificazione adottata, la quale rappresenta, in definitiva, l'esito inedito ma coerente (e, probabilmente, ineludibile) del percorso applicativo della fattispecie di disastro innominato ex artt. 434 e 449 Cp in materia ambientale. Utilizzando una metafora critica diffusa in dottrina, potrebbe dirsi che esso rappresenti «il frutto avvelenato» dell'«albero avvelenato»¹⁰³, intendendosi con tale immagine raffigurare il modo in cui l'amorfa ed abnorme tipicità della fattispecie giurisprudenziale di disastro innominato "ambientale" si ripercuota, posticipandolo, sul momento di consumazione del reato¹⁰⁴.

Se, infatti, come sostiene la consolidata giurisprudenza di legittimità, «il delitto di disastro colposo innominato è integrato da un "macroevento", che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza [...] che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche gli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato», allora nulla osta a considerare tale fattispecie (e la corrispondente ipotesi dolosa aggravata dall'evento) quale reato eventualmente permanente. Del resto, si è chiarito in precedenza come tale qualificazione si presti ad essere attribuita agli illeciti i cui elementi costitutivi sono tutti (nessuno escluso) in astratto suscettibili di protrarsi unitamente nel tempo senza soluzione di continuità. Ebbene, tanto le condotte inquinanti quanto l'evento di contaminazione (nonché il relativo nesso di causalità) possono, per come descritti dalla Corte di Cassazione nella trattativa elaborazione giurisprudenziale testé analizzata, astrattamente persistere in modo prolungato e ininterrotto. A ben vedere, tale eventualità pare anzi essere quella di più frequente verifica nei casi di inquinamento storico e progressivo. Le condotte inquinanti sono, infatti, spesso ripetute e protratte nel tempo, soprattutto nei casi in cui esse siano correlate ad attività di produzione industriale¹⁰⁵. In tali casi l'evento di contaminazione è (di conseguenza)

è incrementata; il secondo, invece, consistente nel posticipare il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione al momento di consumazione del delitto, identificato per ciascun imputato con la «data di dismissione della propria carica all'interno della società di riferimento». Tali esiti argomentativi, peraltro, acquisiscono ulteriore rilievo pratico alla luce del peculiare regime della prescrizione stabilito dal legislatore proprio con riferimento al disastro innominato colposo: all'art. 157, co. 6 Cp, infatti, viene sancito il raddoppio del termine (anche) per il delitto di cui all'art. 449 Cp, il quale viene così equiparato a quello della corrispondente ipotesi dolosa di cui all'art. 434, co. 2 Cp (dodici anni, estensibili fino a un massimo di quindici anni). Su tale norma è stata sollevata una questione di costituzionalità, ritenuta tuttavia infondata dal Giudice delle Leggi. C. cost., 22.11.2017, n. 265, in *www.dejure.it*. Per alcune considerazioni, si v. F. Lazzeri, *Per la Corte costituzionale non è irragionevole la previsione di un termine di prescrizione per i c.d. disastri colposi uguale a quello delle corrispondenti fattispecie dolose*, in *DPenCont* (n. 7) 2018, 150 ss.

¹⁰³ L'icastica espressione è di S. Corbetta, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 291.

¹⁰⁴ Cfr. A. Gargani, *Il rischio nella dinamica*, in *CP*, (n. 11) 2017, 3879 ss., il quale afferma che «il difetto di tipicità che affligge le fattispecie giudiziarie di disastro ambientale [...] si riverbera, inevitabilmente, sulla determinazione del momento consumativo, rimessa alla più ampia discrezionalità del giudicante».

¹⁰⁵ Lo rilevano F. Centonze e S. Manacorda, *Preventing and Sanctioning Historical Pollution Beyond Criminal Law: An*

a formazione progressiva, ossia realizzabile «goccia a goccia»¹⁰⁶: esso, dunque, si perfeziona nel momento in cui ne deriva un pericolo per la pubblica incolumità, ma si protrae fintanto che le condotte inquinanti ne incrementano le dimensioni e la gravità.

Ovviamente, qualificare il disastro innominato come reato eventualmente permanente non impone di considerare che esso sia sempre, in concreto, realizzato in tale forma. Anzi, l'amorfa tipicità che lo caratterizza nell'elaborazione giurisprudenziale impone di prestare particolare attenzione alla verifica delle modalità di integrazione di tale delitto nel fatto storico in giudizio. Nella sentenza relativa allo stabilimento chimico di Spinetta Marengo, la conclusione cui perviene la Corte pare coerente con le premesse da cui l'argomentazione si sviluppa¹⁰⁷, ma nulla esclude che, nella proteiforme fenomenologia del disastro innominato, si verifichino episodi in cui la condotta o l'evento penalmente rilevanti siano istantanei¹⁰⁸. Come anticipato, però, tale eventualità sembra, nelle ipotesi di inquinamento storico e progressivo, addirittura marginale, tant'è che nei casi menzionati in precedenza, tra i quali in particolare quello Eternit e quello relativo alla discarica di rifiuti tossici di Bussi sul Tirino, si può ritenere che il reato di disastro innominato fosse stato realizzato in forma permanente. In entrambe le sentenze, infatti, la Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del momento di consumazione del delitto, ha attribuito rilevanza alla cessazione delle condotte inquinanti¹⁰⁹, le quali si erano però protratte per un periodo di tempo prolungato. Anche in queste pronunce la Corte ha dunque ritenuto che l'evento di contaminazione ambientale fosse persistito nel tempo, «parallelamente

Introduction, in *Historical pollution*, edito da F. Centonze e S. Manacorda, Springer 2017, p. 5, i quali peraltro osservano anche che «*historical pollution must be distinguished from cases where pollution is generated [...] by destructive events—disasters connected with ongoing industrial activities which are inscribed into history along with the date, hour, and sometimes even the minute on which they occurred*».

¹⁰⁶ Come osserva G. Rotolo, *op. cit.*, in *Historical pollution*, edito da F. Centonze e S. Manacorda, Springer 2017, 69, «*contamination coincides with accretion [...], that is to say that the overall harmful consequence depends on the accumulation of less significant effects*».

¹⁰⁷ Secondo la Corte di Cassazione (Cass., 7.5.2020, n. 13843, cit.), infatti, «nella fattispecie in esame, il reato è caratterizzato come permanente, in quanto attuato mediante una condotta prolungata e progressiva, mediante il prosieguo delle attività di inquinamento e di sversamento, via via incrementatesi, senza poter configurare un momento dal quale le successive condotte non rilevassero sotto il profilo penale. L'allargamento della falda persisteva e proseguiva [...] senza soluzione di continuità, [...]. L'aggravamento della contaminazione si perpetrava nel tempo e non rilevava la riduzione dell'entità dell'incremento».

¹⁰⁸ O in cui, magari, le condotte inquinanti si siano concluse prima che la contaminazione sia divenuta pericolosa per la pubblica incolumità. In tal caso, non appena tale pericolosità si verifichi (e l'evento, dunque, si realizzi compiutamente), il reato si dovrà considerare consumato (in quanto un elemento del fatto tipico, ossia la condotta, è già venuto meno). In questa (non improbabile) evenienza, evidentemente, la circostanza che la condotta si sia esaurita prima della verifica dell'evento impedisce che la persistenza dell'evento medesimo sia rilevante ai fini della consumazione del reato: perfezione e consumazione del reato vengono, così, a coincidere.

¹⁰⁹ Nel caso Eternit (Cass., 23.2.2015, n. 7941, cit.), «le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell'amianto»; nel caso della discarica di rifiuti tossici di Bussi sul Tirino (Cass., 19.10.2018, n. 47779, cit.), «le dispersioni nelle matrici ambientali». Anche in quest'ultima pronuncia, dunque, si riconosce, sebbene senza averne piena consapevolezza, che il disastro innominato può essere realizzato in forma permanente: si afferma infatti che «la consumazione del reato di disastro, ex art. 434 Cp, comma 2, non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le dispersioni nelle matrici ambientali, al più tardi nell'anno 1997». L'utilizzo del verbo «protrarsi» è significativo.

e contestualmente»¹¹⁰ alle attività inquinanti, e che, pertanto, il reato si dovesse considerare esaurito solo al venir meno delle condotte penalmente rilevanti: vi era dunque stata, in concreto, una certa permanenza dell'illecito. Le ulteriori argomentazioni sviluppate in tali decisioni sono dirette soltanto ad escludere che, in tale ambito, si attribuisca rilievo al permanere del solo evento tipico (senza cioè che contestualmente persista anche la rilevante condotta) o dei soli effetti dannosi o pericolosi (i quali, come detto, non sono requisiti del fatto tipico del disastro innominato): tale proposito è condivisibile alla luce del principio generale, esposto in precedenza, secondo il quale un reato è, in concreto, integrato in forma permanente solo laddove, e fino a quando, tutti i suoi elementi costitutivi si protraggono ininterrottamente nel tempo. A tal riguardo, peraltro, sia consentito incidentalmente osservare come, nella maggior parte delle sentenze richiamate, l'argomentazione pare muovere dall'assunto, spesso implicito, secondo cui le condotte di inquinamento e l'evento di contaminazione ambientale siano - parafrasando la sentenza Eternit - «paralleli e contestuali»: in effetti, sul piano empirico è ragionevole assumere che una attività possa dirsi propriamente inquinante (e dunque avere rilevanza penale) fintanto che essa incida, incrementandola, sulla contaminazione ambientale. In altri termini, pare illogico ritenere che una contaminazione possa regredire ed esaurirsi prima della dismissione delle corrispondenti condotte di inquinamento. Probabilmente, dunque, è questa la ragione per cui la giurisprudenza di legittimità, dopo aver correttamente escluso la rilevanza del persistere del solo evento tipico, tende a focalizzarsi sul venir meno delle condotte inquinanti per sancire la cessazione della permanenza del disastro innominato e, dunque, la sua consumazione, senza chiedersi se l'evento di contaminazione si sia esaurito (o sia regredito) in un momento precedente¹¹¹.

Ad ogni modo, è probabilmente opportuno chiarire che, anche laddove si riconosca che - in astratto - il delitto di disastro innominato sia un reato eventualmente permanente e si accerti che - in concreto - esso sia stato realizzato in tale forma, ciò non impedisce di giungere, in taluni casi, a dichiararne correttamente la prescrizione: anzi, trattandosi spesso di fenomeni lungolatenti, è fisiologico che la pericolosità della

¹¹⁰ Così, esplicitamente, la sentenza Eternit (Cass., 23.2.2015, n. 7941, cit.).

¹¹¹ E sempre in tale prospettiva si spiega la circostanza che la Corte di Cassazione non chiarisca se essa ritenga che l'evento tipico del delitto di disastro innominato perduri fino a che la contaminazione sia in atto o fino a che essa raggiunga il suo acme. Probabilmente, nella sentenza relativa allo stabilimento chimico di Spinetta Marengo (Cass., 7.5.2020, n. 13843, cit.) è adottata la seconda impostazione in quanto a più riprese si dà rilievo alla circostanza che le condotte degli imputati avessero incrementato l'entità della contaminazione (anche se ciò potrebbe essere dovuto anche all'esigenza di apprezzare la consistenza, in termini concorsuali, del contributo di ciascun soggetto). Ad ogni modo, però, è evidente che, in concreto, sino a quando vi è una condotta propriamente inquinante, vi è anche un corrispondente incremento della contaminazione ambientale e che, dunque, a meno che non si voglia dare erroneamente rilievo al permanere del solo evento tipico, per sancire la consumazione del reato è sufficiente far riferimento al venir meno della condotta inquinante. Ragiona su tale problematica, proprio dal punto di vista della sentenza Eternit, L. Masera, *op. cit.*, in *RIDPP* (n. 3) 2015, 1565 ss.

contaminazione si manifesti all'esterno (dando così inizio a un procedimento penale) molto tempo dopo la consumazione del reato. È quanto avvenuto proprio nel processo Eternit e in quello relativo alla discarica di rifiuti tossici di Bussi sul Tirino, ove le condotte penalmente rilevanti si erano concluse (segnando così la fine della permanenza del reato) talmente tanto tempo prima dei relativi giudizi da determinare il decorso del termine di prescrizione. E anche nel processo relativo allo stabilimento chimico di Spinetta Marengo, dopo aver identificato per ciascun imputato il momento di consumazione del delitto con la cessazione delle relative condotte rilevanti - ossia, con la «data di dismissione della propria carica all'interno della società di riferimento» -, il giudice di appello (con statuizione poi confermata dalla Corte di Cassazione) ha dichiarato la prescrizione del reato con riguardo ad uno dei quattro soggetti condannati in primo grado. Tali esiti, infatti, sono imposti, «in relazione ai casi di attività industriali cessate da decenni»¹¹², dai suesposti principi generali in materia di permanenza del reato e non è pertanto necessario, per giustificarli, qualificare il disastro innominato come reato istantaneo ad effetti permanenti.

La conclusione cui perviene la sentenza riguardante la discarica di rifiuti tossici di Bussi sul Tirino (sulla necessaria istantaneità del reato) è, pertanto, superflua e, soprattutto, contrastante con le acquisizioni della giurisprudenza di legittimità - da essa stessa condivise - con riguardo ai connotati tipici del fatto di disastro innominato. Si potrebbe dire, parafrasando una statuizione della Consulta rilevante nella materia *de qua*, che «la natura permanente o istantanea del reato non può dipendere da esplicita ed apodittica qualificazione» del giudice di legittimità, «ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà» e di cui il giudice di legittimità «prende atto»¹¹³. In altri termini, più espliciti, la Corte di Cassazione, per poter giungere a considerare il disastro innominato come un reato (necessariamente) istantaneo, deve mutare l'indirizzo consolidatosi a partire dalla sentenza relativa al Petrolchimico di Porto Marghera e modificare, dunque, la definizione, che essa stessa ha elaborato, del fatto tipico di tale delitto: altrimenti, *rebus sic stantibus*, essa deve prendere atto della sua natura e qualificarlo come reato eventualmente permanente.

In effetti, il disastro innominato potrebbe essere ricompreso tra i reati (necessariamente) istantanei laddove, come ha proposto il giudice di primo grado nel processo relativo alla discarica di rifiuti tossici di Bussi sul Tirino¹¹⁴, si ritenesse che

¹¹² Così G. L. Gatta, *op. cit.*, in *in DPenCont (n. 1) 2015*, 79. Diverso sarebbe l'esito se il processo penale riguardasse casi di "ongoing pollution" (inquinamento in corso).

¹¹³ C. cost., 17.12.1987, n. 520, cit. Ovviamente la Corte in questa pronuncia si riferisce all'ipotesi, fisiologica, in cui è il legislatore a stabilire i connotati tipici della fattispecie penale. Ma la logica ad essa sottesa non muta laddove sia invece la giurisprudenza di legittimità a selezionare il tipo criminoso.

¹¹⁴ Ass. Chieti, 19.12.2014, cit.

l'evento catastrofico si realizzi compiutamente (perfezionandosi e consumandosi al contempo) nel momento in cui la contaminazione ambientale assuma proporzioni tali da rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità. Tuttavia, anche a tacere delle difficoltà pratiche che si incontrerebbero qualora si dovessero identificare questo istante nel contesto di un duraturo, «diffuso, silente e penetrante» processo di inquinamento, si deve rilevare come l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità in materia di “altro disastro” descriva quale tipico un evento tra i cui più rilevanti connotati si segnala proprio la possibilità che esso si realizzi «in un arco di tempo anche molto prolungato», parallelamente e contestualmente alle condotte contaminanti. È evidente che, una volta che si sia adottata tale definizione dell'evento del disastro innominato “ambientale”, non si possa, “*per la contraddizion che nol consente*”, pretendere che esso sia necessariamente istantaneo.

Peraltro, come si è osservato in precedenza, proprio tale aspetto (ossia, quello della durata prolungata), unitamente alla «non immediata percepibilità» della violenza dell'accadimento disastroso, rappresenta il profilo di maggior attrito dell'orientamento adottato dalla giurisprudenza di legittimità rispetto all'impostazione della dottrina, che ha, invece, ripetutamente ribadito che (anche) il disastro innominato dovrebbe essere connotato da una pressoché contestuale e rapida «forza espansiva e distruttiva»¹⁵. Ebbene, è evidente che al “tipo dottrinale” di disastro innominato sia connaturata la necessaria istantaneità del reato¹⁶: in tale prospettiva, infatti, l'accadimento catastrofico si perfeziona e, al contempo, si consuma nel preciso momento in cui si sprigiona il suo visibile «impatto traumatico sulle cose»¹⁷, rimanendone pertanto esclusi i fenomeni di inquinamento storico e progressivo.

Anche tale *argumentum a contrario*, dunque, conferma che la qualificazione di reato eventualmente permanente si attaglia con esattezza al “tipo giurisprudenziale” di disastro innominato¹⁸. Non è un caso, allora, che i più accorti commentatori avessero già da tempo presagito, stigmatizzandolo, tale esito¹⁹, capace di determinare effetti *in malam partem* per gli imputati. Ebbene, con la sentenza della Corte di

¹⁵ A. Gargani, *Incolumità pubblica*, in *ED*, Annali VIII 2015, 574.

¹⁶ Categorico è A. Gargani, *Le plurime figure*, in *CP* (n. 7-8) 2016, 2705 ss., il quale afferma che «permanenza dell'illecito e consumazione frazionata dell'evento si pongono [...] in una relazione di assoluta incompatibilità rispetto alla nozione normativa di disastro di cui al Capo I del Titolo VI».

¹⁷ A. Gargani, *Incolumità pubblica*, in *ED*, Annali VIII 2015, 574.

¹⁸ Come osserva G. Ruta, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 303, «una applicazione razionale dei principi del diritto penale non consente di uscire da questo bivio: o si intende il disastro come fatto di immediata proiezione lesiva e allora si ragiona nei termini del reato istantaneo; o lo si intende come fatto di prolungata attitudine lesiva e quindi si può ragionare in termini di reato permanente».

¹⁹ Oltre a S. Corbetta, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 275 ss., si v. L. Masera, *op. cit.*, in *RIDPP*, (n. 3) 2015, 1565 ss., il quale con estrema chiarezza rileva che «una volta rimosso il requisito della concentrazione temporale del disastro, la natura permanente dell'evento pare contenuta *in nuce* nella stessa definizione di disastro fatta propria dalla Cassazione». Cfr. anche A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.la legislazione penale.eu, 3.2.2020, 3 che in termini critici parla di «un'offesa *in fieri*, tendenzialmente permanente».

Cassazione relativa allo stabilimento chimico di Spinetta Marengo, questi timori si sono avverati. Come si suole dire in questi casi, “tanto tuonò che piovve”.

5.1. - Si è dunque dimostrato come la conclusione cui è da ultimo approdata la Corte di Cassazione rappresenti null'altro che una coerente applicazione dei principi generali sulla permanenza del reato al delitto di disastro innominato per come configurato dall'elaborazione giurisprudenziale relativa ai fenomeni di inquinamento storico e progressivo. Tale considerazione, tuttavia, non riduce la rilevanza che tale esito ha in termini pratici e simbolici.

Da un punto di vista pratico, come spesso accade quando si tratti di osservare le conseguenze di «un diritto giurisprudenziale che si percepisce come fonte», si deve rilevare come gli effetti della statuizione della Corte siano sfavorevoli per gli imputati¹²⁰. La qualificazione del disastro innominato colposo (o doloso aggravato dall'evento) come reato eventualmente permanente, potendo condurre ad una posticipazione del momento di consumazione dell'illecito, determina infatti due (possibili) ripercussioni: l'attribuzione di rilevanza penale al contributo (anche omissivo) dei soggetti apicali dell'impresa coinvolta che si sono succeduti nel periodo di tempo successivo alla perfezione del reato e il differimento del *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione al momento in cui viene meno uno degli elementi costitutivi dell'illecito (di norma, come si è detto, la condotta). Ovviamente, a tali esiti si sarebbe potuto pervenire - e si è talora pervenuti, soprattutto con riguardo al secondo di essi¹²¹ - anche senza che venisse espressamente dichiarata la natura eventualmente permanente delle fattispecie di cui agli artt. 434 e 449 Cp, ma in tal modo essi divengono più solidi sul piano logico e, dunque, più praticabili sul piano argomentativo.

Passando al secondo aspetto di rilevanza del recente approdo della Corte di Cassazione, si deve osservare che l'esplicitazione del carattere eventualmente permanente del disastro innominato ha un valore che travalica le sue stesse conseguenze pratiche e che si apprezza, soprattutto, sul piano simbolico e, per così dire, comunicativo. Innanzitutto, poiché trasmette ai consociati la consapevolezza che la partecipazione ad una qualsiasi fase di un lungo processo di inquinamento ambientale, consistente anche nella mera omissione delle doverose operazioni atte a interrompere e ridurre la contaminazione già in atto, possa condurre ad un addebito

¹²⁰ Cfr. A. di Martino, *Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice-fonte*, in *Crim*, 2014, 111, secondo il quale «si deve constatare che gli esiti interpretativi immediati di un diritto giurisprudenziale che si percepisce come fonte sembrano essere prevalentemente in *malam partem*».

¹²¹ Come si constatato, il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione è stato spesso posticipato al momento di cessazione delle condotte ritenute rilevanti. Non pare, invece, che nei precedenti arresti della Corte di Cassazione sia mai stata configurata una successione penalmente rilevante di garanti.

di responsabilità penale. Ciò rileva soprattutto nel contesto delle organizzazioni complesse: mentre prima di tale pronuncia, infatti, si poteva dubitare dell'inquadramento del ruolo e dell'operato di soggetti che fossero subentrati in posizioni apicali di imprese la cui attività già in precedenza avesse determinato una significativa contaminazione ambientale, dopo di essa ci si può attendere che essi verranno ritenuti penalmente responsabili laddove non abbiano adottato misure idonee a contenere le attività inquinanti e a impedire, dunque, che la contaminazione si aggravi ulteriormente. In secondo luogo, la qualificazione del "tipo giurisprudenziale" di disastro innominato come reato eventualmente permanente è (per l'odierno *Zeitgeist* penale) rilevante poiché segna il compimento del percorso di adattamento di questa peculiare fattispecie di fonte pretoria ai casi di inquinamento storico e progressivo, fugando qualsiasi incertezza sulla loro corrispondenza temporale: l'illecito formale (la causazione di un "altro disastro") viene manipolato allo scopo di adeguarlo al fatto che si vuole punire (l'inquinamento di lunga durata). La pulsione punitiva soggioga dunque l'istanza di legalità penale e la natura eventualmente permanente del disastro innominato cessa di essere il convitato di pietra dell'elaborazione giurisprudenziale nella materia *de qua*, divenendo un'acquisizione probabilmente destinata a consolidarsi.

Mediante l'impiego della categoria del reato eventualmente permanente, infatti, la Corte di Cassazione, in quanto «artefice del tipo»¹²² degli artt. 434 e 449 Cp, sancisce perentoriamente che tutti i suoi elementi costitutivi possono persistere ininterrottamente nel tempo e, pertanto, determina la massima dilatazione della fattispecie giudiziale di disastro innominato "ambientale". La duttilità punitiva di questo modulo di imputazione «liquido»¹²³ viene, quindi, condotta alle sue estreme conseguenze. Dal punto di vista del *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione non si può infatti andare oltre, a meno che non si violino i principi in materia di permanenza del reato o non si pervertano ulteriormente i connotati di questo reato di fonte giurisprudenziale sino a trasformarlo nella figura - temuta in dottrina - del disastro innominato "sanitario", in cui evento tipico è (non la contaminazione ambientale, bensì) l'inveramento stesso del pericolo per la pubblica incolumità nella forma del fenomeno epidemico di eccessiva morbilità o, addirittura, delle malattie e i decessi che ne sono seguiti¹²⁴.

6. - L'analisi della giurisprudenza in materia di applicazione delle fattispecie di disastro innominato ai casi di inquinamento storico e progressivo impone di svolgere

¹²² D. Brunelli, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 269.

¹²³ A. Gargani, *Incolumità pubblica*, in *ED*, Annali VIII 2015, 590.

¹²⁴ È la figura emersa nei giudizi di primo e secondo grado del processo Eternit. Cfr. A. Gargani, *Le plurime figure*, in *CP* (n. 7-8) 2016, 2705 ss.

qualche ulteriore riflessione sull'opportunità, da un punto di vista di politica criminale, di una strategia di tutela giuridica dell'ecosistema il cui baricentro punitivo sia rappresentato esclusivamente dagli artt. 434 e 449 Cp.

Si è già anticipato come l'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza riguardante il Petrolchimico di Porto Marghera potesse essere originariamente giustificato, perlomeno sul piano sostanziale, dall'esigenza di supplire alla vistosa lacuna di fattispecie delittuose preordinate alla protezione dell'ecosistema avverso accadimenti dannosi (o, comunque, pericolosi in concreto) di dimensioni significative¹²⁵. Che tale istanza fosse (e sia ancora oggi) ampiamente condivisa nella coscienza collettiva lo dimostrano, tra gli altri, due accadimenti di carattere istituzionale.

Il primo è rappresentato dall'invito conclusivo che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 327/2008, aveva rivolto al legislatore penale nell'auspicio di un suo intervento che, «anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale», correggesse il vizio di legalità sino ad allora manifestatosi rispetto alla «ipotesi del cosiddetto disastro ambientale». Il secondo è invece consistito nella legge n. 68/2015, con la quale il legislatore - recependo l'invito della Corte costituzionale - ha riformato il diritto penale dell'ambiente, introducendo nel codice penale alcuni ecodeletti tra i quali, in particolare, quelli di "inquinamento ambientale" e di "disastro ambientale" (artt. 452 *bis* e 452 *quater* Cp): pur con i suoi gravi difetti di formulazione e di coerenza interna¹²⁶, tale riforma ha comunque rappresentato la risposta del sistema istituzionale alla richiesta, democraticamente espressa dalla comunità, di una più rigorosa ed effettiva tutela penale dell'ecosistema¹²⁷.

Il bisogno di protezione dell'ambiente «avverso i macro-inquinamenti storico-progressivi» non è, del resto, posto in discussione nemmeno dai più severi critici del "tipo giurisprudenziale" di disastro innominato¹²⁸. Come si è accennato, il biasimo dei commentatori si è piuttosto appuntato sulla circostanza che la magistratura abbia per lungo tempo soddisfatto tali bisogni collettivi di pena impiegando l'amorfa tipicità degli artt. 434 e 449 Cp e edificando così un'ulteriore figura pretoria di disastro innominato, in violazione dei pertinenti corollari di garanzia del principio di legalità penale¹²⁹.

¹²⁵ *Ex multis*, A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.la legislazione penale.eu, 3.2.2020.

¹²⁶ Severamente stigmatizzati da T. Padovani, *op. cit.*, in *GD* 2015 (32).

¹²⁷ Espressa di recente anche da Papa Francesco nel *Discorso ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale*, 15.11.2019.

¹²⁸ A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.la legislazione penale.eu, 3.2.2020, p. 14. Cfr. anche L. Masera, *op. cit.*, in *RIDPP* (n. 3) 2015, 1565 ss., che parla di «comprensibili esigenze di tutela».

¹²⁹ Tra gli Autori già citati, si rinvia a D. Brunelli, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 254 ss., S. Corbetta, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 275 ss.

Trattasi di osservazioni condivisibili sulle quali, tuttavia, non è opportuno qui insistere, essendo improbabile che esse siano recepite dagli organi giudiziari¹³⁰. Piuttosto che impegnarsi in quella che pare ormai (purtroppo!) una battaglia di retroguardia, infatti, in questa sede si preferisce piuttosto rilevare come la strategia giudiziale di contrasto (penale) ai fenomeni di inquinamento storico e progressivo si riveli, sul piano teleologico, miope, a maggior ragione dopo la riforma intervenuta con la legge n. 68/2015. Essa, infatti, si mostra incapace di perseguire il fine che la dovrebbe informare, ossia la salvaguardia effettiva dell'ecosistema, prevalentemente per due ragioni.

Innanzitutto, poiché il “tipo giurisprudenziale” di disastro “ambientale” non garantisce (in un ordinamento come il nostro in cui non vige il principio dello *stare decisis*) una nitida, stabile e intellegibile definizione *ex ante* dei confini tra lecito e illecito e, di conseguenza, ha una ridotta capacità di prevenzione generale negativa e positiva rispetto ai fenomeni di inquinamento storico e progressivo¹³¹. Le incriminazioni degli artt. 434 e 449 Cp, infatti, gravitano attorno alla causazione di un “altro disastro”. I destinatari di queste fattispecie, dunque, non possono scorgere nella *littera legis* alcun riferimento all'ecosistema poiché la rilevanza di quest'ultimo referente di tutela è di fonte giurisprudenziale (ed è peraltro contestata in dottrina). Per tale ragione, emergendo solamente nella discontinua e assai dibattuta elaborazione pretoria, la qualificazione dei processi di inquinamento storico come disastro innominato ha una ridotta capacità deterrente e “pedagogica”. In altri termini, il “tipo giurisprudenziale” di disastro “ambientale” *ex artt.* 434 e 449 Cp non può garantire una efficace prevenzione (negativa e positiva) dei fenomeni di contaminazione prolungata dell'ecosistema poiché i suoi connotati tipici sono incerti, mutevoli, “ufficiosi” e contestati: come è stato condivisibilmente osservato, infatti, tale fattispecie di matrice pretoria, la quale «lascia totalmente senza risposta l'interrogativo cruciale relativo alle caratteristiche minime che tale dispersione di sostanze tossiche debba assumere per poter essere considerata come “disastro”», non assicura la prevedibilità delle decisioni giudiziali¹³² e, di conseguenza, non pare capace di orientare adeguatamente le condotte dei consociati.

¹³⁰ A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.la legislazione penale.eu, 3.2.2020, 14, parla di «difficoltà (se non impossibilità)» di farle valere.

¹³¹ Soffermandosi sul principio di determinatezza della norma penale (che, come è noto, è uno dei profili della legalità penale che riguardano il rapporto tra legislatore e potere giudiziario. F. Palazzo, *Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio 'fondamentale'*, in *Quaderni Fiorentini*, n. 36, Tomo I, Milano 2007, 1308, ricorda che «la determinatezza, infatti, non solo garantisce - insieme alla irretroattività - la libertà di autodeterminazione dell'individuo, ma concorre in modo decisivo ad assicurare la funzione di prevenzione generale, tanto negativa quanto positiva, della norma penale: è evidente, infatti, che solo precetti dotati di una certa chiarezza espressiva possono raggiungere i destinatari in modo da “persuaderli” con l'intimidazione o con l'educazione a non tenere comportamenti antisociali»).

¹³² Così, F. Viganò, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 19.12.2016, 41 e 42.

La seconda ragione è rappresentata dalla cornice edittale degli artt. 434 e 449 Cp, la quale è piuttosto mite: fa eccezione l'ipotesi dolosa aggravata dall'evento (art. 434 co. 2 Cp) il cui minimo è, comunque, abbastanza contenuto. Pare legittimo chiedersi, infatti, che valore possa avere, in un caso di significativa contaminazione di una falda acquifera, una pena - come quella inflitta nel processo relativo allo stabilimento chimico di Spinetta Marengo - di un anno e otto mesi di reclusione accompagnata dalla concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Certamente, essa ha una scarsissima portata dissuasiva e una limitata capacità special-preventiva¹³³. Residua, semmai, una finalità simbolica della condanna. Ebbene, probabilmente è proprio questo lo scopo perseguito dai "maxi-processi" ambientali fondati sull'impiego del disastro innominato quale clausola generale di tutela dell'ecosistema rispetto ad eventi dannosi o pericolosi: placare le ansie collettive, dovute anche alla ineffettività dell'apparato amministrativo di controllo¹³⁴, mediante l'ostentazione dello scalpito del sistema penale innanzi all'incessante (ma non sempre inevitabile) deterioramento dell'ambiente¹³⁵. La pena assume così un valore catartico: l'idea è che «occorre punire per salvare», ma «chi punire e cosa salvare è secondario»¹³⁶.

Risulta evidente come un impianto di tutela giuridica dell'ecosistema che si esaurisca nel comminare, mediante incriminazioni non immediatamente decifrabili, sanzioni molto ridotte e dal significato prevalentemente simbolico sia insufficiente e inefficace¹³⁷. Al contrario, il diritto penale, nel settore della salvaguardia dell'ambiente da fenomeni di inquinamento storico e progressivo, dovrebbe operare in un duplice

¹³³ Inoltre, è ragionevole sostenere che essa non svolga adeguatamente nemmeno una funzione retributiva, a meno che non si voglia ammettere la degradazione della salvaguardia dell'ambiente a bene giuridico di rilievo quasi bagatellare. Ad ogni modo, la capacità "retributiva" della pena rappresenta aspetto secondario.

¹³⁴ Su cui si sofferma, con toni aspri, F. Forzati, *op. cit.*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 11.3.2015, 23. Egli sostiene, dopo aver considerato alcuni casi specifici, che «la valenza dei relativi processi penali in tal senso non sta nell'effetto giuridico delle sentenze, quanto piuttosto nella ricostruzione storica e nell'analisi ricognitiva dei fatti, nonché nell'azione delle Procure della Repubblica che, in funzione inquirente, hanno agito in via di supplenza della Pubblica Amministrazione competente». È evidente che queste funzioni non appartengono al diritto e al processo penale.

¹³⁵ «In un contesto percettivo in cui l'esclusione della responsabilità penale e la conseguente assoluzione si pervertono populisticamente in impunità sulla base di un'aprioristica valutazione di colpevolezza nei fatti». Così A. Gargani, *Jus in latenti. Profili di incertezza del diritto penale dell'ambiente*, in *Discrimen*, 11.2.2020, 31. A p. 18, l'Autore rileva anche il più ampio fenomeno di *governance* giudiziaria dei beni coinvolti in materia ambientale, osservando che «il ricorso, in funzione dell'implementazione della tutela penale dell'ambiente, all'applicazione di fattispecie incriminatrici poste a presidio dell'incolumità pubblica fa sì che il giudice penale si svincoli dalle determinazioni di tollerabilità delle emissioni incorporate nei provvedimenti autorizzatori e si sostituisca al legislatore e all'autorità amministrativa nella determinazione delle cautele esigibili».

¹³⁶ «Se punire e come punire, come tutelare [l'ambiente], nel conflitto degli interessi meritevoli di identica attenzione, se non di pari graduazione politico giuridica, sono argomenti antichi e tediosi demandati agli ozi intellettuali del qualunque ambiente». Così R. Bajno, *Problemi attuali del diritto penale dell'ambiente*, in *RTrimDPenEc*, 1988, 452 ss.

¹³⁷ Secondo E. Mazzanti, *op. cit.*, in *DPP* (n. 8) 2018, 1098., infatti, «l'evoluzione del disastro c.d. innominato, in effetti, è un esempio plastico di come, alla compressione delle garanzie [degli innocenti], non necessariamente segua una più piena difesa dei diritti [delle vittime]».

sensu: prevenire la verifica di contaminazioni ambientali e promuoverne, quando esse si siano ormai realizzate, il risanamento¹³⁸. La funzione retributiva e quella simbolica, che pure sono connaturate alla pena in quanto tale¹³⁹, dovrebbero avere un ruolo meramente ancillare.

In quest'ottica, dunque, non si vuole sopprimere quella «forza nella concretezza delle *res iudicandae*»¹⁴⁰ che, reclamando l'intervento del diritto penale innanzi a fenomeni di grave inquinamento storico e progressivo, ha sospinto il cammino ermeneutico della giurisprudenza lungo l'accidentato percorso dell'impiego della tipicità abnorme e amorfa degli artt. 434 e 449 Cp in materia ambientale. Al contrario, la si vuole indirizzare lungo un sentiero più consono, ormai tracciato dal legislatore, in cui il diritto penale sia strumento (più) razionale di un complesso programma di tutela dell'ecosistema. Prima della legge n. 68/2015, questa alternativa non esisteva e la giurisprudenza era posta innanzi alla tensione, perenne, tra il rispetto dei principi di garanzia e la soddisfazione dei bisogni collettivi di pena¹⁴¹.

Ormai, però, esiste, pur con i suoi acclarati difetti, un sistema di protezione giuridica dell'ambiente in cui il diritto penale è parte di una strategia ampia e complessa, la quale è connotata da due elementi che paiono meritevoli di essere valorizzati proprio nell'ottica del contrasto ai processi di inquinamento storico e progressivo: la responsabilità amministrativa da reato degli enti e la c.d. *responsiveness* del diritto (penale) ambientale¹⁴², ossia la capacità della reazione giuridica e - in particolar modo - punitiva di adattarsi dinamicamente al comportamento (che si auspica collaborativo) degli indagati. Da un lato, infatti, è evidente che, nei casi (più frequenti) in cui la contaminazione sia correlata ad attività industriali e produttive, è quantomai opportuno rivolgere il rimprovero e (la minaccia del)la sanzione all'impresa, la quale è spesso «l'unico reale responsabile delle violazioni tanto formali quanto sostanziali» in materia ambientale¹⁴³: del resto, questo (ossia l'impiego dei delitti presupposto *ex art. 25 undecies* d.lgs. 231/2001, tra i quali non figura il disastro innominato) pare l'unico modo per coinvolgere gli enti, mediante le procedure di autoregolazione, nella prevenzione dei fenomeni di grave inquinamento

¹³⁸ Cfr. G. Ruta, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 293 ss.

¹³⁹ Lo rileva F. Centonze, *op. cit.*, p. da 286 a 291 il quale, trattando del tema dei disastri tecnologici, spiega che l'impossibilità di un definitivo congedo del diritto penale sia dovuta proprio al suo significato etico, politico e financo emotivo. L'Autore attinge ampiamente dallo studio di D. Garland, *Pena e società moderna*, Milano 1999, 324 ss.

¹⁴⁰ L'espressione è impiegata da F. Palazzo, *op. cit.*, in *Quaderni Fiorentini*, n. 36, Tomo I, Milano 2007, 1307 per indicare la «grande reattività [del giudice] alle esigenze di tutela che il caso concreto, ogni caso concreto, gli pone sotto gli occhi».

¹⁴¹ S. Corbetta, *op. cit.*, in *Crim*, 2014, 275.

¹⁴² Il paradigma della *responsive regulation* è sviluppato, in termini generali, da I. Ayres e J. Braithwaite, *Responsive regulation. Transcending the deregulation debate*, Oxford 1992. Esso è richiamato anche da G. Rotolo, *Riconoscibilità del precetto penale e modelli 'innovativi' di tutela. Analisi critica del diritto penale dell'ambiente*, Torino 2018, 235 ss.

¹⁴³ Così F. Palazzo, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *DPenCont* (n. 1) 2018, 330.

dell'ecosistema¹⁴⁴. Dall'altro lato, risulta chiaro, anche in virtù di approfondite analisi comparative, che un approccio meramente repressivo e punitivo rischia di tradursi in un «fallimento regolativo»¹⁴⁵: è proprio sulla scorta di tali considerazioni che si apprezzano, a fronte della severità delle cornici edittali delle fattispecie di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* Cp) e di disastro ambientale (art. 452 *quater* Cp), quelle norme dirette a favorire il coinvolgimento dei privati nel risanamento dei siti contaminati mediante, tra l'altro, la diminuzione delle relative pene (art. 452 *decies* Cp) e l'esclusione della confisca (art. 452 *undecies* co. 4 Cp)¹⁴⁶. Si noti, peraltro, che questa logica responsiva si rinviene, *in nuce*, anche nel sistema di responsabilità amministrativa degli enti (artt. 12 e 17 d.lgs. 231/2001), la cui attivazione pare dunque ancor più auspicabile.

Come rilevato da molti autori, si tratta di un impianto connotato da numerosi difetti. Limitarsi ad auspicarne (ed attenderne) il perfezionamento pare però, perlomeno in questa sede, poco utile, dato il rischio che l'opera di riforma del diritto (penale) ambientale si risolva in una inconcludente "Azione parallela" à la Musil¹⁴⁷. Piuttosto, conviene rilevarne le virtù, in termini preventivi e rimediali, al preciso scopo di stigmatizzare l'inerzia della giurisprudenza nella materia *de qua* e di invitarla ad impiegare le incriminazioni disciplinate dagli artt. 452 *bis* e 452 *quater* Cp, le quali - per le ragioni appena menzionate - sono le sole capaci di innescare una reazione ordinamentale che si proponga di essere (più) razionale ed effettiva. La «lacerazione della legalità»¹⁴⁸ determinata dall'applicazione analogica *in malam partem* del disastro innominato non è oggi in alcun modo giustificabile: non solo perché, come si è visto, si esaurisce nell'applicazione prevalentemente simbolica di una fattispecie indecifrabile, ma soprattutto perché esiste ormai un tracciato legale maggiormente in

¹⁴⁴ Per qualche osservazione critica, ancora F. Palazzo, *op. loc. ult. cit.* Cfr. anche G. Amarelli, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in CP (n. 1) 2016, 405 ss.

¹⁴⁵ Lo rilevano proprio F. Centonze e S. Manacorda, *op. cit.*, in *Historical pollution*, edito da F. Centonze e S. Manacorda, Springer 2017, 6, i quali sostengono che «*the comparative analysis highlighted that in several countries the main responses to historical pollution are based on a variety of compensatory and reparatory measures belonging to civil or administrative law; criminal law, to the contrary, plays a rather residual and supplementary role*».

¹⁴⁶ Per gli altri benefici ottenibili mediante tali condotte cooperative e per alcune riflessioni sulla *responsiveness* della disciplina della bonifica si rinvia a A. Di Landro, *op. cit.*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 28.2.2014 e A. Di Landro, *I problemi relativi al delitto di omessa bonifica-ripristino. In particolare, quali responsabilità per l'autore del danno ambientale e quali per gli altri soggetti?*, in *RTrimDPenEc* (n. 1-2) 2018, 355 ss. Cfr. G. Rotolo, *op. cit.*, 229 ss., il quale parla di sistema "stadiale" di tutela penale dell'ambiente. Sulla normativa amministrativa concernente il ripristino dei siti contaminati si v. C. Micciché, *Italian Administrative Regulation and Responsibility for Historical Pollution*, in *Historical pollution*, edito da F. Centonze e S. Manacorda, Springer 2017, 183 ss.

¹⁴⁷ Come noto, nel romanzo di R. Musil, *L'uomo senza qualità*, il comitato volto a identificare l'idea più adatta a essere sviluppata nelle celebrazioni del settantennale dell'imperatore Francesco Giuseppe (la c.d. "Azione Parallela"), pur a fronte della presenza di numerose brillanti personalità e di altrettante illuminanti visioni della realtà, fallisce nel suo scopo, esaurendosi in un decadente immobilismo.

¹⁴⁸ A. Gargani, *Incolunità pubblica*, in *ED*, Annali VIII 2015, 590.

grado di conciliare l'esigenza di soddisfare i bisogni collettivi di tutela effettiva dell'ambiente e la necessità di rispettare i principi di garanzia del diritto penale.

Ovviamente, chi scrive è consapevole che la proposta qui sostenuta incontra il limite, invalicabile, del principio di irretroattività delle norme incriminatrici. Gli artt. 452 *bis* e 452 *quater* Cp, infatti, determinano, tendenzialmente¹⁴⁹, un trattamento deteriore per il reo. Ne deriva che tali fattispecie (e le corrispondenti sanzioni previste dall'art. 25 *undecies* d.lgs. 231/2001) non potranno, di norma, essere applicate ai fenomeni di inquinamento storico e progressivo esauritisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 68/2015¹⁵⁰. Trascorsi però diversi anni da tale data, questo ostacolo inizia a perdere di rilievo e diviene dunque urgente, come notato da numerosi commentatori¹⁵¹, ripristinare la tipicità delle fattispecie di disastro innominato di cui agli artt. 434 e 449 Cp. Forse, è proprio da questo punto di vista che il recente approdo della Corte di Cassazione nella pronuncia relativa allo stabilimento chimico di Spinetta Marengo desta maggiore stupore: essa, infatti, esplicitando la natura eventualmente permanente del reato di disastro innominato, conduce la parabola ermeneutica di tale delitto allo zenit proprio quando sarebbe, invece, opportuno iniziare a tracciarne una traiettoria calante. Ad ogni modo, per impedire che questa inerzia applicativa si perpetui nel tempo, è necessario impegnarsi nella formulazione di una proposta di interpretazione sistematica degli artt. 434 e 449 Cp più consona alle esigenze di rispetto dei corollari di garanzia del principio di legalità e di effettiva protezione dell'ecosistema innanzi ai fenomeni di inquinamento storico e progressivo.

7. - A tal fine occorre innanzitutto muovere dalla constatazione della continuità normativa tra il disastro innominato disciplinato dagli artt. 434 e 449 Cp e il disastro ambientale previsto dall'art. 452 *quater* Cp¹⁵², la quale è sancita esplicitamente dalla clausola di riserva contenuta in quest'ultima disposizione. Come ha osservato la Corte costituzionale in una pronuncia del 2017, infatti, la sussunzione giurisprudenziale dei «fatti di cosiddetto disastro ambientale» nella fattispecie di disastro innominato costituisce «una soluzione interpretativa che la legge 22 maggio 2015, n. 68 [...] ha inteso convalidare e preservare, inserendo nella formula descrittiva della nuova

¹⁴⁹ Ossia, salvo che l'applicazione delle attenuanti previste per l'ipotesi di commissione colposa dei delitti ex art. 452 *quinquies* Cp e per il caso di "ravvedimento operoso" dell'imputato ex art. 452 *decies* Cp non comporti una pena in concreto inferiore a quella che sarebbe inflitta ai sensi degli artt. 434 e 449 Cp.

¹⁵⁰ Della stessa opinione è C. Ruga Riva, *op. cit.*, in *CP* (n. 12) 2016, 4635 ss. Cfr. anche R. Sabia, *Historical Pollution and Corporate Liability in the Italian Criminal Law*, in *Historical pollution*, edito da F. Centonze e S. Manacorda, Springer 2017, 151 ss.

¹⁵¹ A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.lalegislazionepenale.eu, 3.2.2020 e T. Padovani, *op. cit.*, in *GD* 2015 (32).

¹⁵² Rilevata anche da M. Poggi d'Angelo, *op. cit.*, in *CP* (n. 2) 2019, 630 ss. con riguardo alla struttura dell'evento di disastro ambientale ex art. 452 *quater* co. 1 n. 3 Cp.

fattispecie tipica di disastro ambientale delineata dall'art. 452 *quater* Cp una clausola volta espressamente a far salvi “i casi previsti dall'articolo 434”¹⁵³.

In questa prospettiva, pare che il legislatore abbia inteso legittimare e salvaguardare, *a posteriori*, la prassi giudiziale di applicazione dell'analogia espressa su cui si impernia il disastro innominato (anche) ai fenomeni di inquinamento storico e progressivo¹⁵⁴.

La Corte di Cassazione ha, ovviamente, recepito tale impostazione, inquadrando i rapporti tra l'art. 434 Cp e l'art. 452 *quater* Cp nello schema della successione di leggi penali modificative (art. 2 co. 4 Cp) e sancendo che «l'intervento normativo ha inteso esattamente fare salvi i casi di applicazione dell'art. 434 Cp e salvaguardare, dunque, e in primo luogo, i processi in corso, per fatti commessi nel vigore della disposizione indicata, proprio inserendo una espressa clausola di riserva, in ragione della indiscussa applicazione dell'art. 434 Cp»¹⁵⁵.

Ebbene, è proprio questa lettura meramente “intertemporale” della clausola di riserva dell'art. 452 *quater* Cp a costituire uno dei principali ostacoli al ripristino della legalità del disastro innominato¹⁵⁶. Essa, infatti, postulando un'interferenza delle due fattispecie proprio con riguardo ai casi di inquinamento e contaminazione progressivi e talvolta lungo-latenti, rischia di sclerotizzare, anche nel nuovo orizzonte normativo, l'abnorme tipicità della fattispecie giurisprudenziale di “altro disastro”.

Tale interpretazione, tuttavia, non offre alcun ausilio quando si tratti di risolvere la questione, che esplicitamente la Corte di Cassazione pretende di lasciare impregiudicata¹⁵⁷, della disciplina applicabile alle ipotesi di disastro ambientale (latamente inteso) consumatesi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 68/2015. Essa, infatti, non chiarisce quali siano, sul piano strutturale, le relazioni tra le due fattispecie¹⁵⁸.

¹⁵³ C. cost., 22.11.2017, n. 265, cit.

¹⁵⁴ Lo rileva, *ex multis*, A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.lalegislazionepenale.eu, 3.2.2020.

¹⁵⁵ Cass., 17.5.2017, n. 58023, in www.dejure.it. Peraltro, il Supremo Collegio, in questa pronuncia, ha stabilito anche che, poiché il disastro ambientale previsto dall'art. 452 *quater* Cp si pone in termini di «progressione lesiva» rispetto alla fattispecie di inquinamento ambientale *ex art.* 452 *bis* Cp, allora «la clausola di riserva [...] finisce per segnare anche l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 452 *bis* Cp». Tuttavia, nel prosieguo dell'argomentazione, si evidenziano le diversità strutturali tra le due fattispecie e si conclude sostenendo che «si tratta di delitti distinti rispetto ai quali [...] non si pone, in concreto, un problema di successione tra norme penali». Tale soluzione è stata da ultimo confermata anche da Cass., 7.5.2020, n. 13843, cit., ove si legge che «in tema di disastro ambientale, infatti, anche dopo la legge 22 maggio 2015, n. 68 [...] la previsione di cui all'art. 434 cod. pen. continua a trovare applicazione nei processi in corso per fatti commessi nel vigore della disposizione indicata in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 452-*quater* cod. pen.».

¹⁵⁶ Come osserva anche E. Mazzanti, *op. cit.*, in *CP* (n. 5-6) 2019, 2060 ss.

¹⁵⁷ «Se, poi, la clausola abbia anche l'ulteriore funzione e conseguenza di riservare alla tutela di quella disposizione anzidetta fatti successivamente commessi, rispetto all'entrata in vigore della l. di modifica 22 maggio 2015, n. 68 e che non rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 452 *quater* Cp, di nuova formulazione, non rileva in questa sede e ai fini dell'odierno decidere, [...] poiché dovrebbe trattarsi di fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore della L. n. 68 del 2015, eventualità che non riguarda il presente processo». Così Cass., 17.5.2017, n. 58023, cit.

¹⁵⁸ Come nota ancora criticamente E. Mazzanti, *op. cit.*, in *CP* (n. 5-6) 2019, 2060 ss.

Il problema si pone, soprattutto, con riguardo al rapporto tra disastro innominato doloso aggravato dall'evento e colposo (artt. 434, co. 2 e 449 Cp) e l'ipotesi di disastro ambientale consistente nella «offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo» (art. 452 *quater* co. 1 n. 3)¹⁵⁹. In via di prima approssimazione, si può rilevare come i rapporti tra queste incriminazioni potrebbero essere, teoricamente, di quattro tipi: di identità, di genere a specie, di indipendenza oppure di specialità bilaterale. Allo scopo di verificare quali di queste relazioni strutturali siano logicamente ammissibili, occorre immaginare in che modo la clausola di riserva potrebbe operare in ciascuno degli scenari ipotizzati¹⁶⁰. Essa, infatti, pur essendo indubbiamente problematica¹⁶¹, costituisce un ineludibile dato di diritto positivo di cui è doveroso tentare di valorizzare la razionalità sistematica, facendo quindi di necessità virtù.

Iniziando questa rapida rassegna, occorre rilevare come la prima ipotesi (relazione di identità) non pare condurre a risultati logicamente sostenibili poiché, laddove tali due fattispecie coincidessero integralmente, la clausola di riserva dell'art. 452 *quater* Cp imporrebbe di non applicare mai il disastro ambientale pericoloso per la pubblica incolumità (co. 1 n. 3)¹⁶². Questo esito pare inammissibile.

Nella seconda ipotesi (relazione di genere a specie), occorre distinguere tra il caso in cui generale sia ritenuta la fattispecie di disastro innominato e il caso in cui generale sia ritenuto, invece, il delitto di disastro ambientale *ex art. 452 quater*, co. 1 n. 3 Cp. Nel primo scenario, la clausola di riserva imporrebbe nuovamente di giungere all'assurdo risultato di considerare quest'ultima previsione *tamquam non esset* poiché non ne residuerebbe alcun margine di operatività. Nel secondo scenario, viceversa, la clausola di riserva potrebbe operare razionalmente poiché, laddove non fosse integrato il reato,

¹⁵⁹ Il disastro ambientale è, infatti, un reato di evento (consistente in una grave contaminazione ambientale). Ciò vale anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 452 *quater* co. 1 n. 3, ove si può parlare di evento pericoloso per la pubblica incolumità. Pertanto, se ne può immaginare un'interferenza con le fattispecie di disastro innominato connotate dall'avverarsi dell'*immutatio loci* (ossia, gli artt. 434 co. 2 e 449 Cp). Cfr. M. Poggi d'Angelo, *op. cit.*, in *CP* (n. 2) 2019, 630 ss. e C. Ruga Riva, *op. cit.*, in *CP* (n. 12) 2016, 4635 ss. In giurisprudenza, Cass. 18.6.2018, n. 29901, in *www.dejure.it*.

¹⁶⁰ La logica argomentativa che si intende impiegare potrebbe parere anomala: di norma, infatti, le relazioni strutturali tra i reati si evincono dalla configurazione legale dei loro elementi costitutivi e la clausola di riserva è uno strumento di successiva risoluzione dei conflitti che, sulla scorta di tale analisi, potrebbero essere identificati. Essendo però la tipicità degli artt. 434 e 449 Cp di matrice giurisprudenziale, la clausola di riserva del delitto di disastro ambientale può servire per risalire ai rapporti che il legislatore del 2015 ha ritenuto esistessero con la fattispecie di disastro innominato e per convincere dunque i giudici a ricostruire un fatto tipico di "altro disastro" sistematicamente sostenibile.

¹⁶¹ Secondo P. Patrono, *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale*, in *RTrimDPenEc* (n. 3-4) 2017, 605, essa sarebbe «inutile ed inopportuna». Per una sintesi delle interpretazioni offerte in dottrina si rinvia a E. Mazzanti, *op. cit.*, in *DPP* (n. 8) 2018, 1092 ss.

¹⁶² La coincidenza tra le due incriminazioni è sostenuta ad esempio da M. Poggi d'Angelo, *op. cit.*, in *CP* (n. 2) 2019, 630 ss., la quale infatti osserva che «la nuova fattispecie potrebbe trovare scarsissima applicazione, considerato come tutte le ipotesi riconducibili alla terza accezione di disastro ambientale (l'offesa alla pubblica incolumità) rientrano nella nozione di disastro innominato accolta dalla giurisprudenza».

speciale, di disastro innominato, potrebbe comunque essere correttamente applicata l'ipotesi, generale, di disastro ambientale (pericoloso per la pubblica incolumità)¹⁶³.

Nella terza ipotesi (relazione di indipendenza), la clausola di riserva varrebbe a confermare la diversità strutturale tra le due incriminazioni, le quali pertanto avrebbero ambiti di applicazione del tutto differenti. In questa evenienza, essa sarebbe però superflua ed avrebbe soltanto una funzione «pedagogica»¹⁶⁴.

Nella quarta ipotesi (relazione di specialità bilaterale), infine, la clausola di riserva, a fronte di fattispecie che sarebbero distinte ma talora interferenti, potrebbe essere utilmente impiegata allo scopo di risolvere i casi di sovrapposizione sancendo la prevalenza del disastro innominato *ex art.* 434 Cp.

Queste brevi considerazioni consentono di affermare che, per preservare la razionalità operativa della clausola di riserva contenuta nell'art. 452 *quater* Cp, è logicamente necessario ritenere che il disastro innominato sia una fattispecie speciale, indipendente o occasionalmente interferente rispetto a quella di disastro ambientale. Non è logicamente possibile, invece, considerarla coincidente o generale rispetto a quest'ultima poiché, altrimenti, si vanificherebbe del tutto la previsione di cui all'art. 452 *quater* co. 1 n. 3 Cp.

Ciò considerato, dunque, la clausola di riserva contenuta in tale disposizione può rappresentare il fondamentale supporto logico-formale di un'interpretazione sistematica diretta a uniformare il significato della nozione di "altro disastro" ai corollari di garanzia del principio di legalità. Quanto detto consente infatti di affermare che l'interpretazione della Suprema Corte testé richiamata, la quale assegna a tale clausola una funzione di mera disciplina intertemporale, non è ammissibile. Questa lettura, non affrontando il tema dei rapporti strutturali tra disastro innominato (doloso aggravato dall'evento e colposo) e disastro ambientale (pericoloso per la pubblica incolumità), manifesta infatti la volontà di preservare immutato il "tipo giurisprudenziale" edificato sugli artt. 434 e 449 Cp. Esso però, così come definito da pronunce anche recenti, ha una tipicità tanto estesa da potersi ritenere coincidente o addirittura più ampio (difettando del requisito dell'abusività) rispetto all'ipotesi di reato prevista dall'art. 452 *quater* co. 1 n. 3 Cp. Questa configurazione del disastro innominato non è però sostenibile poiché, come dimostrato, in futuro determinerebbe, in ragione della clausola di riserva contenuta nell'art. 452 *quater* Cp, la totale disapplicazione dell'ipotesi di disastro ambientale pericoloso per la pubblica incolumità, che dunque risulterebbe *tamquam non esset* (co. 1 n. 3).

¹⁶³ A ben vedere, tuttavia, la clausola di riserva sarebbe in tal caso superflua in quanto al medesimo esito si potrebbe pervenire mediante l'impiego della regola ordinaria sul concorso apparente di norme (art. 15 Cp).

¹⁶⁴ Consistente nel «ricordare all'interprete che ciò che non rientra nel nuovo delitto potrebbe rientrare nella fattispecie generale del disastro innominato; e di sottolineare che non vi è stata alcuna *abolitio criminis*». Così, C. Ruga Riva, *op cit.*, in *CP* (n. 12) 2016, 4635 ss.

Al contrario, tale clausola di riserva impone di differenziare e restringere la tipicità del disastro innominato. In questa prospettiva, l'unica alternativa ermeneutica possibile è rappresentata dall'accoglimento delle indicazioni da tempo formulate in dottrina. Come osservato in precedenza, secondo i più accorti commentatori il criterio dell'omogeneità strutturale con i disastri tipizzati nel capo I del titolo VI del libro II Cp (dedotto dall'aggettivo "altro") impone di ritenere che il fatto tipico degli artt. 434, co. 2 e 449 Cp consista nella causazione di eventi dotati di proporzioni straordinarie, connotati dall'estrinsecarsi (pressoché) contestuale ed istantaneo di una percepibile forza violenta e caratterizzati dalla pericolosità per la pubblica incolumità. Viceversa, il disastro ambientale disciplinato dall'art. 452 *quater* Cp, in ragione della sua estesa (e dibattuta) tipicità¹⁶⁵, potrebbe riguardare i casi in cui abusivamente si cagioni un danno all'ecosistema tendenzialmente irreversibile¹⁶⁶ (e non necessariamente pericoloso per la pubblica incolumità) (co. 1 n. 1 e 2) nonché i casi in cui abusivamente si cagioni una significativa contaminazione ambientale che, pur reversibile, sia pericolosa per la pubblica incolumità (co. 1 n. 3)¹⁶⁷.

In materia ambientale, dunque, la differenza tra il disastro di cui agli artt. 434, co. 2 e 449 Cp e il disastro di cui all'art. 452 *quater* co. 1 n. 3 Cp dovrebbe risiedere nelle modalità di verifica del macroevento dannoso per l'ecosistema e pericoloso per la pubblica incolumità: nel primo caso, esso dovrebbe essere immediatamente percepibile e pressoché istantaneo, mentre nel secondo caso esso - purché abusivo - potrebbe essere anche persistente nel tempo, «diffuso, silente e penetrante»¹⁶⁸.

In quest'ottica, dunque, le due fattispecie in esame si troverebbero, nel settore ambientale, in un rapporto di specialità bilaterale¹⁶⁹ e la clausola di riserva dell'art. 452

¹⁶⁵ Come osserva C. Ruga Riva, *op cit.*, in *CP* (n. 12) 2016, 4635 ss. infatti, nonostante gli sforzi del legislatore, le formule utilizzate sono connotate da una «notevole vaghezza» e «non sembrano fornire un contributo in termini di precisione migliore rispetto alla definizione giurisprudenziale elaborata dalla giurisprudenza sugli artt. 434 e 449 Cp». Cfr. A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.la legislazione penale.eu, 3.2.2020.

¹⁶⁶ Poiché i casi di contaminazione ambientale meno grave, ossia tendenzialmente reversibile, rientrerebbero nel delitto di inquinamento ambientale ex art. 452 *bis* Cp. In tal senso, Cass., 17.5.2017, n. 58023, cit. Cfr. Cass., 19.9.2018, n. 50018, cit.

¹⁶⁷ Per un'analisi più approfondita, si v. C. Ruga Riva, *op cit.*, in *CP* (n. 12) 2016, 4635 ss.

¹⁶⁸ Si intende pertanto raccogliere, sviluppandolo, lo spunto di A. Gargani, *Fattispecie deprivate*, in www.la legislazione penale.eu, 3.2.2020, 12, il quale sostiene che «in materia ambientale, la fattispecie di "altro disastro" è suscettibile di ricomprendere unicamente le macro-offese, conformi al concetto generale e astratto di disastro, come tali, qualificate da relativa istantaneità e immediata pericolosità per l'incolumità pubblica [...]. *Ex adverso*, all'ambito applicativo dell'art. 452-*quater* Cp devono essere ricondotte, residualmente, le contaminazioni dell'ambiente [...] previamente qualificabili come "abusivo" e idonee, eventualmente, a riverberarsi negativamente sulla salute collettiva (co.1 n. 3)».

¹⁶⁹ In generale, il nucleo comune delle due incriminazioni è rappresentato dalla causazione di un evento di proporzioni significative (il disastro, appunto) pericoloso per la pubblica incolumità. Nel disastro innominato, elementi di specialità sarebbero, nella lettura proposta, l'istantaneità e la violenza dell'evento catastrofico. Nel disastro ambientale, invece, elemento di specialità sarebbe la circostanza che esso consista in un danno per l'ambiente e che il fatto sia abusivo. In materia di contaminazioni ambientali, dunque, l'art. 452 *quater* co. 1 n. 3 Cp presenterebbe quale unico elemento aggiuntivo rispetto all'art. 434 Cp il requisito della "abusività". L'ampia interpretazione offerta a tal riguardo dalla giurisprudenza di legittimità in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* Cp) consente, però, di dubitare della sua portata selettiva, nonostante esso abbia in verità un rilievo assiologico fondamentale (poiché implica l'adozione di un

quater Cp avrebbe la funzione di stabilire che, nei casi di significative compromissioni dell'ecosistema violente e pressoché istantanee, ad applicarsi dovrebbe essere il delitto di disastro innominato (artt. 434, co. 2 e 449 Cp)¹⁷⁰. I fenomeni di inquinamento storico e progressivo, invece, non potrebbero più essere sussunti entro questo «relitto dell'*Ancien Régime*»¹⁷¹, dovendo al contrario essere ricondotti - ma solo se abusivi - al delitto di disastro ambientale disciplinato dall'art. 452 *quater* Cp e, dunque, a un sistema giuridico di tutela dell'ambiente che - per le ragioni precedentemente esposte - pare più razionale ed effettivo. Incidentalmente, però, si deve riconoscere che tale soluzione determinerebbe una disparità nel trattamento sanzionatorio di queste differenti manifestazioni di disastro (dannoso per l'ecosistema e pericoloso per la pubblica incolumità) che, pur imposta dal legislatore, non pare agevolmente giustificabile, considerato che essa implica una pena meno grave per gli eventi catastrofici istantanei e violenti¹⁷².

Ad ogni modo, quanto sostenuto consentirebbe di risolvere le controversie attinenti ai profili temporali di queste fattispecie nel senso di ritenere che il disastro innominato previsto dagli artt. 434 e 449 Cp sia un reato necessariamente istantaneo (come da tempo sostenuto dalla dottrina) e che il disastro ambientale disciplinato dall'art. 452 *quater* sia un reato eventualmente permanente¹⁷³, potendosi dunque ad esso riadattare le conclusioni cui è da ultimo approdata la Corte di Cassazione nei processi relativi a fenomeni di contaminazione lungolatente¹⁷⁴.

A tal proposito, è opportuno comunque in conclusione chiarire che sarebbe ingenuo sperare che la soluzione prospettata in questa sede sia immediatamente

modello di tutela penale accessoria o sanzionatoria in cui l'ambiente è tutelato in una dimensione non naturalistica, bensì convenzionale, normativa e relativa: cfr. A. Gargani, *Jus in latenti. Profili di incertezza del diritto penale dell'ambiente*, in *Discrimen*, 11.2.2020). Ciò considerato, si potrebbe ritenere che il disastro ambientale ex art. 452 *quater* Cp si configuri, in materia di contaminazioni ambientali, come fattispecie tendenzialmente generale rispetto a quella, speciale, di disastro innominato. Per alcuni cenni sintetici sugli orientamenti giurisprudenziali in materia di "abusività" si v. F. Venturi, *La Corte di Cassazione torna sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: la dilatazione dello spettro punitivo di una fattispecie sovrabbondante di requisiti selettivi*, in *CP* (n. 3) 2020, 1125 ss.

¹⁷⁰ Ad opinione di chi scrive, pertanto, il disastro innominato potrebbe avere ancora limitati margini di applicazione in materia ambientale, anche se a taluni, come C. Ruga Riva, *op. cit.*, in *CP* (n. 12) 2016, 4635 ss. pare «discutibile che nell'ordinamento convivano due ipotesi di disastro ambientale».

¹⁷¹ A. Gargani, *Incolumità pubblica*, in *ED*, Annali VIII 2015, 590.

¹⁷² Anche T. Padovani, *op. cit.*, in *GD*, 2015 (32) rileva il paradosso di una clausola di riserva che determina la prevalenza di una fattispecie meno grave, ossia il disastro innominato. Sforzandosi di trovare una giustificazione a tale disparità, si potrebbe osservare che i fenomeni di inquinamento storico e progressivo sono talora più insidiosi in quanto, laddove siano impercettibili e lungo-latenti, vengono rilevati solo molto tempo dopo che la contaminazione si è prodotta, quando ormai è più difficile (se non già impossibile) rimuoverne o contenerne gli effetti dannosi e pericolosi.

¹⁷³ A tal riguardo, si v. C. Ruga Riva, *op. cit.*, in *CP* (n. 12) 2016, 4635 ss. e R. Sabia, in *Historical pollution*, edito da F. Centonze e S. Manacorda, Springer 2017, 151 ss.

¹⁷⁴ In particolare, quelle sviluppate dalla Corte di Cassazione nella sentenza relativa allo stabilimento di Spinetta Marengo potrebbero dunque, *mutatis mutandis*, essere adattate all'art. 452 *quater* co. 1 n. 3. Già L. Masera, *op. cit.*, in *RIDPP* (n. 3) 2015, 1565 ss. presagiva il rilievo che, in generale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di consumazione (e permanenza) del disastro innominato avrebbe avuto sugli ecoldelitti introdotti con la legge n. 68/2015. Cfr. anche A. Aimi, *op. cit.*, in *QuestG*, (n. 1) 2017, 27 ss.

accolta dalla giurisprudenza. In pendenza di processi di inquinamento storico e progressivo consumatisi prima dell'entrata in vigore della legge n. 68/2015, infatti, ridimensionare la tipicità del disastro innominato equivarrebbe a determinare un arretramento (difficilmente giustificabile innanzi alla collettività) del diritto penale rispetto a casi di prolungata (ma ormai risalente) e oggettivamente grave compromissione dell'ecosistema. Tuttavia, la qualificazione del disastro ambientale ex art. 452 *quater* Cp quale reato eventualmente permanente ha il beneficio di consentirne l'applicazione a tutti i fenomeni di significativa contaminazione ambientale che, pur iniziati molto tempo prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, si siano consumati dopo di essa¹⁷⁵. Proprio per tale ragione, i tempi paiono ormai maturi per l'abbandono del disastro innominato quale fallace (poiché prevalentemente simbolica) clausola generale di tutela penale dell'ecosistema: le future esigenze collettive di protezione dell'ambiente, infatti, potranno essere soddisfatte mediante strumenti e argomentazioni che, pur grossolani e imperfetti, sono tuttavia maggiormente rispettosi del principio di legalità e, al contempo, più ambiziosi nel prevenire e nel rimediare a gravi contaminazioni ambientali. In quest'ottica, l'auspicio è che la giurisprudenza possa presto cogliere la vantaggiosità (da tutti i punti di vista¹⁷⁶) dell'impianto di tutela penale dell'ecosistema disegnato dal legislatore del 2015 e, di conseguenza, ricondurre entro percorsi interpretativi costituzionalmente ammissibili la fattispecie di disastro innominato.

¹⁷⁵ E ciò in quanto, sebbene l'art. 452 *quater* Cp sarebbe sfavorevole per il reo, il *tempus commissi delicti* sarebbe comunque successivo alla sua introduzione e non vi sarebbe, pertanto, alcun fenomeno di successione di leggi penali modificative ex art. 2 co. 4 Cp. Tale soluzione è prospettata, *ex multis*, da Cass., 10.10.2012, n. 45860, in www.dejure.it. Cfr. F. Mantovani, *op. cit.*, 94.

¹⁷⁶ Anche sotto un profilo squisitamente repressivo, considerato il raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art 157 co. 6 Cp per gli ecolittici del titolo VI *bis* del libro II Cp.